

ACC 10000/146/123

L.S.C. /403 F

COLLECTIVE AGREEMENTS - PARMA

June - July 1945

P A R E A

- 1 Agriculture
- 2 Tax Collectors
- 3 Banking
- 4 Tax Collectors
- 5 Building
- 6 All Industries
- 7 Agriculture
- 8 Agriculture
- 9 Agriculture Liberation Bonus

2062

2000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- 2062

X 5-2-66

AGRICULTURE
LIBERATION BOMBA

P R E M I O D I L I B E R A Z I O N E

Addì 22 Giugno 1945, in Parma, presso l'Associazione Provinciale degli Agricoltori

t r a

la Camera del Lavoro della Provincia di Parma, nella persona del Commissario, Sig. Taddei Primo, Serini Cav. Arnaldo;

e la Associazione degli Agricoltori della Provincia di Parma, nelle persone dei Sigg.ri Gianluigi Ricci, Commissario, Cantarelli Eugenio, Calzetti Mario, Rizzi Gino e Cantarelli "assimiliano

e l'Alleanza Nazionale delle Cooperative - Segreteria Prov.le; nella persona del Sig. Gresta Dante,

si è stipulato

il presente accordo da valere per tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende agricole e cooperative della Provincia di Parma, concernenti le modalità di corresponsione del Premio di Liberazione, della settimana di insurrezione, della indennità insurrezionale.

ART. 1° - Tutte le aziende agricole e cooperative corrisponderanno, ai lavoratori dipendenti (esclusi i mezzadri) e impiegati in forza al 25/4/1945, salvo le esclusioni nel presente accordo precisate, un premio di liberazione nel termine seguente:

- a) lavoratori aventi carico di famiglia
senza distinzione di sesso.....L. 3.000,=
- b) Lavoratori non aventi carico di famiglia
di età superiore ai 18 anni (compiuti entro il 25 Aprile 1945) senza distinzione di sesso....." 2.500,==
di ~~oltre~~ età oltre i 16 anni (compiuti entro il 25/4/1945) fino a 18 anni senza distinzione di sesso....." 1.400,==
fino a 16 anni senza distinzione di sesso....." ~~2.000,==~~ **200**

Per i lavoratori aventi carico di famiglia si intendono tutti coloro che sono riconosciuti capi famiglia agli effetti delle vigenti disposizioni relative agli assegni familiari, e come tali, devono essere considerati anche tutti coloro che hanno congiunti a carico, intendendosi per congiunti gli aventi diritto agli alimenti ai sensi del vigente C.C. (art.li 261 e 279).

Per gli impiegati dipendenti da aziende agricole e cooperative il premio sarà suddiviso in dodicesimi e per la corresponsione degli stessi sarà preso in esame il periodo intercorrente dal 26 Aprile 1944 al 25 Aprile 1945, pertanto ai dipendenti che non erano in forza alla

e la Associazione degli Agricoltori della Provincia di Parma, nelle persone dei Sigg.ri Gianluigi Ricci, Commissario, Cantarelli Eugenio, Calzetti Mario, Rizzi Gino e Cantarelli "assimiliano" e l'Alleanza Nazionale delle Cooperative - Segreteria Prov.le; nella persona del Sig. Gresta Dante,

si è stipulato

il presente accordo da valere per tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende agricole e cooperative della Provincia di Parma, concernenti le modalità di corresponsione del Premio di Liberazione, della settimana di insurrezione, della indennità insurrezionale.

ART. 1° - Tutte le aziende agricole e cooperative corrisponderanno, ai lavoratori dipendenti (esclusi i mezzadri) e impiegati in forza al 25/4/1945, salvo le esclusioni nel presente accordo precisate, un premio di liberazione nel termine seguente:

- a) lavoratori aventi carico di famiglia
senza distinzione di sesso.....L. 3.000,=
- b) Lavoratori non aventi carico di famiglia
di età superiore ai 18 anni (compiuti entro il 25 Aprile 1945) senza distinzione di sesso....." 2.500,=
di età oltre i 16 anni (compiuti entro il 25/4/1945) fino a 18 anni senza distinzione di sesso....." 1.400,=
fino a 16 anni senza distinzione di sesso....." ~~1.000,=~~ **200,=**

Per i lavoratori aventi carico di famiglia si intendono tutti coloro che sono riconosciuti capi famiglia agli effetti delle vigenti disposizioni relative agli assegni familiari, e come tali, devono essere considerati anche tutti coloro che hanno congiunti a carico, intendendosi per congiunti gli aventi diritto agli alimenti ai sensi del vigente C.C. (art.li 261 e 279).

Per gli impiegati dipendenti da aziende agricole e cooperative il premio sarà suddiviso in dodicesimi e per la corresponsione degli stessi sarà preso in esame il periodo intercorrente dal 26 Aprile 1944 al 25 Aprile 1945, pertanto ai dipendenti che non erano in forza alla azienda il 25 Aprile 1945 verranno corrisposti tanti dodicesimi del premio quanti sono i mesi nei quali l'impiegato è stato in forza all'azienda, semprechè abbia superato il periodo di prova.

Il periodo di giorni 16 trascorsi, dall'impiegato in forza alla azienda equivarrà ad un mese agli effetti del calcolo dei dodicesimi.
..//..

= 2 =

Art. 2

Il premio di liberazione in conformità da quanto precisato nell'art. 1, spetta inoltre ai lavoratori seguenti:

- incarcerati per motivi politici, che abbiano abbandonato il posto di lavoro e si siano dati alla latitanza a causa di persecuzione politica; internati in Germania per motivi politici, renitenti alle leve bandite dal così detto governo della repubblica sociale italiana; che abbiano abbandonato il posto di lavoro e si siano dati alla latitanza per evitare le conseguenze derivanti dalla loro precettazione per lavoro invernali, che avendo appartenuto all'esercito repubblicano, siano passati volontariamente, anteriormente al 1° Gennaio 1945, nel C.V.I. e che siano in grado di comprovare tale passaggio; ai richiamati alle armi.

Per evitare ogni illegittima speculazione, si precisa che per conseguitato politico si intende colui che è venuto a trovarsi nella situazione di vedere compromessa la propria libertà personale dovendo il positivo riconoscimento che in tal senso l'interessato dovrà ottenere dalla Commissione interna (per gli impiegati di aziende agricole) la quale agirà dopo aver sentito al riguardo il C.I.N.

Art. 3

Non spetta il premio di liberazione:

- ai lavoratori appartenenti alle brigate nere; alla legione autonoma Ettore Muti; alla decima flottiglia mas; alle polizie segrete e similari, all'esercito repubblicano (ferma l'eccezione, per questi ultimi prevista nel comma precedente dell'art. 2); agli iscritti al P.F.R.; ai lavoratori di leva; ai lavoratori licenziati in tronco; ai lavoratori che siano stati alle dipendenze dirette dell'organizzazione Todt; della organizzazione Speer e similari imprese germaniche o fasciste; ai lavoratori che si siano resi volontariamente dimissionari o che comunque abbiano abbandonato il loro posto di lavoro a meno che tale abbandono non si sia reso necessario per comprovati motivi politici; ai lavoratori epurati; alla voratori nei confronti dei quali il procedimento di epurazione è tuttora in corso, la elargizione del premio resta sospesa in attesa dell'esito del procedimento di epurazione.

Art. 4

Le parti stipulanti convengono altresì, nei riguardi degli impiegati di aziende agricole e cooperative, di prendere in considerazione la posizione dei lavoratori riassunti, come da comunicato apparso sulla "Gazzetta di Parma" del 15 Maggio 1945, sotto la data del 30 Aprile 1945 da parte di aziende di questa Provincia, lavoratori che erano stati precedentemente licenziati dalle aziende stesse dopo il

ve bandite dal così detto "Bando" che abbiano abbandonato il posto di lavoro e si siano dati alla latitanza per evitare le conseguenze derivanti dalla loro precettazione per lavoro invernali, che avendo appartenuto all'esercito repubblicano, siano passati volontariamente, anteriormente al 1° Gennaio 1945, nel C.V.L. e che siano in grado di comprovare tale passaggio; ai richiamati alle armi.

Per evitare ogni illegittima speculazione, si precisa che per conseguitato politico si intende colui che è venuto a trovarsi nella situazione di vedere compromessa la propria libertà personale dovendo il positivo riconoscimento che in tal senso l'interessato dovrà ottenere dalla Commissione interna (per gli impiegati di aziende agricole) la quale agirà dopo aver sentito al riguardo il C.L.N.

Art. 3

Non spetta il premio di liberazione:

- ai lavoratori appartenenti alle brigate nere; alla legione autonoma Ettore Muti; alla decima flottiglia mas; alle polizie segrete e similari, all'esercito repubblicano (ferma l'eccezione, per questi ultimi prevista nel comma precedente dell'art. 2); agli iscritti al P.F.R.; ai lavoratori di leva; ai lavoratori licenziati in tronco; ai lavoratori che siano stati alle dipendenze dirette dell'organizzazione Toti; della organizzazione Speer e similari imprese germaniche o fasciste; ai lavoratori che si siano resi volontariamente dimissionari o che comunque abbiano abbandonato il loro posto di lavoro a meno che tale abbandono non si sia reso necessario per comprovati motivi politici; ai lavoratori epurati; ai lavoratori nei confronti dei quali il procedimento di epurazione è tuttora in corso, la epurazione del premio resta sospesa in attesa dell'esito del procedimento di epurazione.

Art. 4

Le parti stipulanti convengono altresì, nei riguardi degli impiegati di aziende agricole e cooperative, di prendere in considerazione la posizione dei lavoratori riassunti, come da comunicato apparso sulla "Gazzetta di Parma" del 15 Maggio 1945, sotto la data del 30 Aprile 1945 da parte di aziende di questa Provincia, lavoratori che erano stati precedentemente licenziati dalle aziende stesse dopo il 1° Dicembre 1944.

Tenuto conto delle particolari ragioni presentate dalla organizzazione dei lavoratori, le parti contraenti hanno convenuto che ai suddetti lavoratori venga corrisposto il premio nella misura di un importo fisso corrispondente a quattro dodicesimi del premio di cui all'art. 1 naturalmente in relazione alla categoria e all'età; espressamente precisate nel sopradetto art. 1, cui il lavoratore stesso app...

= 3 =

partiene.

Art. 5

Il premio di cui all'art. 1 assorbe gli eventuali importi concessi a tale titolo, volontariamente dalle aziende.

Art. 6

Le Aziende, che abbiano versate acconti o anticipi al personale non avente diritto al premio di liberazione, perchè detto personale deve intendersi escluso,, considereranno tali versamenti quali acconti sulle eventuali competenze, di qualsiasi genere, maturate e maturante; le trattenute da effettuarsi da parte del datore di lavoro potranno essere fatte ratealmente con rate la cui misura sarà concordata fra lo stesso datore ed il prestatore d'opera.

Art. 7

Settimana di insurrezione. - Il premio di liberazione assorbe fino a concorrenza del relativo importo la somma corrisposta dalle aziende ai lavoratori, a titolo di settimana di insurrezione (chiamata anche settimana di liberazione) come da comunicato apparso nella "Gazzetta di Parma" del 19 Maggio 1945.

Art. 8

Indennità insurrezionale. - A tutti i lavoratori, e ai dipendenti di aziende agricole o cooperative che, nelle giornate di insurrezione (dal 23 al 28 Aprile 1945 compreso) risultino essere stati mobilitati nelle formazioni del C.V.I. o nei Comitati di Liberazione Nazionale, sarà corrisposta, per le suddette giornate, oltre al premio di liberazione una indennità di insurrezione, pari a 40 lire giornaliere, oltre la retribuzione normale.

La mobilitazione dei suddetti lavoratori dovrà essere regolarmente documentata.

Art. 9

Le eventuali situazioni particolari saranno esaminate dalla Camera del Lavoro in unione all'Associazione dei datori di lavoro.

Art. 10

Le cooperative potranno corrispondere l'importo del premio in parola anche con rilascio di azioni sociali.

Art. 11

Per il personale avventizio il premio di liberazione verrà corrisposto a tutti coloro che dimostreranno, per il periodo 1/12/1944 - 25 Aprile 1945 avere occupato in lavori agricoli complessivamente

non avente diritto al premio di liberazione, perchè detto personale deve intendersi escluso,, considereranno tali versamenti quali acconti sulle eventuali competenze, di qualsiasi genere, maturate e maturante; le trattenute da effettuarsi da parte del datore di lavoro potranno essere fatte ratealmente con rate la cui misura sarà concordata fra lo stesso datore ed il prestatore d'opera.

Art. 7

Settimana di insurrezione. - Il premio di liberazione assorbe fino a concorrenza del relativo importo la somma corrisposta dalle aziende ai lavoratori, a titolo di settimana di insurrezione (chiamata anche settimana di liberazione) come da comunicato apparso nella "Gazzetta di Parma" del 19 Maggio 1945.

Art. 8

Indennità insurrezionale. - A tutti i lavoratori, e ai dipendenti di aziende agricole o cooperative che, nelle giornate di insurrezione (dal 23 al 28 Aprile 1945 compreso) risultino essere stati mobilitati nelle formazioni del C.V.L. o nei Comitati di Liberazione Nazionale, sarà corrisposta, per le suddette giornate, oltre al premio di liberazione una indennità di insurrezione, pari a 40 lire giornaliere, oltre la retribuzione normale.

La mobilitazione dei suddetti lavoratori dovrà essere regolarmente documentata.

Art. 9

Le eventuali situazioni particolari saranno esaminate dalla Camera del Lavoro in unione all'Associazione dei datori di lavoro.

Art. 10

Le cooperative potranno corrispondere l'importo del premio in parola anche con rilascio di azioni sociali.

Art. 11

Per il personale avventizio il premio di liberazione verrà corrisposto a tutti coloro che dimostreranno, per il periodo 1/12/1944 - 25 Aprile 1945 avere occupato in lavori agricoli complessivamente giornate 50.

Per i casi di internato, prigioniero o disperso il lavoratore, o chi per esso, dovrà dimostrare di avere impiegato nei 5 mesi immediatamente anteriori all'inizio della condanna in parola, giornate 50 in lavori di agricoltura.

Qualora le prestazioni del bracciantato avventizio fossero state fatte presso diversi datori di lavoro, il premio verrà da questi corrisposto...

corrisposto in proporzione delle giornate lavorative prestate.

Per la categoria di cui al presente articolo valgono inoltre tutte le norme ad essa applicabili, contemplate nel presente accordo.

Per i braccianti partecipanti valgono le giornate fatte nella compartecipazione.

Art. 12

Il premio concordato nel presente verbale, verrà corrisposto agli interessati, in ragione di 1/3 entro il 30 Giugno, e 2/3 entro il 11/11/1945/

P.L'ASSOCIAZIONE DEGLI AGRICOLTORI

p. Il Commissario
(March. Gianluigi Ricci)

F.to Gianluigi Ricci

p. LA CAMERA CONF. DEL LAVORO

Il Commissario
(Primo Taddei)

F.to Primo Taddei
(Serini Arnaldo)

F.to Serini Arnaldo

p. L'ALLEANZA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE

IL SEGRETARIO

(Dante Gresta)

F.to Gresta Dante

Visto ed approvato

ALLIED MILITARY GOVERNMENT-PARMA

Provincial Commissioner

F.to F.J. Burns

p.c.c.

IL DIRETTORE PROVINCIALE

(Belli Guido)



2058

AGRICULTURE

ADEGUAMENTI SALARIALI AGRICOLI

Oddi 22 Giugno 1945 in Parma, presso l'Associazione Provinciale degli Agricoltori
tra

la Camera del Lavoro della Provincia di Parma, nella persona del Commisario Sig.
Taddei Primo, Serini Cav. Arnaldo,

e la Associazione degli Agricoltori della Provincia di Parma, nella persona del
Sig.ri Gianluigi Ricci, Commisario, Cantarelli Eugenio, Calzetti Mario, Rizz
Gino e Cantarelli Massimiliano,

e l'Alleanza Nazionale delle Cooperative - Segreteria Prov.le, nella persona del
Sig. Gresta Dante,

si è stipulato

il presente accordo per gli adeguamenti ai salariati agricoli da valere per tutte
le zone della Provincia di Parma.

L'accordo ha valore fino all'11/11/1945, ed è tacitamente rinnovato, se non di-
adattato entro quindici giorni dalla scadenza a mezzo lettera raccomandata.

L'accordo stesso ha vigore dall'1/6/1945.

Farne restano tutte le amministrazioni in natura come da rispettivi patti di
lavoro il salario mensile in danaro da corrispondersi ai salariati stessi sarà
il seguente:

	mensile in vigore	caro-vita	mensile adeguato	arrotondato
VACCARO	1073,15	400,--	1.473,15	1.500,--
MANIOLARO	1045,60	400,--	1.445,60	1.450,--
CAVALLANTE	1035,30	400,--	1.435,30	1.450,--
SPERATO MISTO	1035,30	400,--	1.435,30	1.450,--
RIFOLCO	1035,30	400,--	1.435,30	1.450,--
SPERATO AGRICOLI	990,45	400,--	1.390,45	1.400,--

Inoltre le categorie sopracitate continueranno a godere dell'uso della casa,
dell'orto del porcello, del pollaio, del latte, della biacca di terra a compari-
cipazione e di tutte le indennità, esclusa la indennità di presenza già congloba-
ta nel salario sopradescritto, e gli assegni familiari.

Quant'altro è contemplato nei vecchi patti di lavoro rimane in vigore in at-
tesa della pubblicazione dei nuovi contratti.

FAMIGLI D. FAGOTTO -

Mensile in vigore
aggiunta di
caro vita
mensile
adeguato
arrotondato

2057

e la Associazione degli Agricoltori della Provincia di Parma, nella persona dei Signori Gianluigi Ricci, Commissario, Cantarelli Eugenio, Gelzetti Mario, Ricci Gino e Cantarelli Massimiliano,

e l'Alleanza Nazionale delle Cooperative - Segreteria Prov.le, nella persona del Sig. Gresta Dante,

si è stipulato

il presente accordo per gli adeguamenti ai salariati agricoli da valere per tutte le zone della Provincia di Parma.

L'accordo ha valore fino all'11/11/1945, ed è tacitamente rinnovato, se non disdetto entro quindici giorni dalla scadenza a mezzo lettera raccomandata.

L'accordo stesso ha vigore dall'11/6/1945.

Fermo restando tutte le amministrazioni in natura come da rispettivi patti di lavoro il salario mensile in danaro da corrispondersi ai salariati stessi sarà il seguente:

	mensile in vigore	caro-vita	mensile adeguato	arrotondato
VACCARO	1073,15	400,==	1.473,15	1.500,==
MANZOLARO	1045,60	400,==	1.445,60	1.450,==
CAVALLANTE	1035,30	400,==	1.435,30	1.450,==
SPERATO NERO	1035,30	400,==	1.435,30	1.450,==
BIVOLCO	1015,30	400,==	1.415,30	1.450,==
SPERATO VERDE	990,45	400,==	1.390,45	1.400,==

Inoltre le categorie sopracitate continueranno a godere dell'uso della casa, dell'orto del porcile, del pollaio, del latte, della biacca di terra e comportsipazione e di tutte le indennità, escluse le indennità di presenza già congelate nel salario sopradescritto, e gli assegni familiari.

Quant'altro è contemplato nei vecchi patti di lavoro rimane in vigore in attesa della pubblicazione dei nuovi contratti.

FAMIGLI DA FAGOTTO -

	Mensile in vigore	aggiunta di caro vita	mensile adeguato	arrotondato
da 18 ai 18 anni	869,==	900,==	1.769,==	1.800,==
" 18 " 65 "	1062,15	900,==	1.962,15	2.000,==
oltre il 65° anno di età	1.020,40	900,==	1.920,40	1.950,==

Anche per la categoria dei famigli da fagotto rimane in vigore tutto lo norme contemplata dal vecchio patto in attesa del nuovo contratto di lavoro.

../..

2010

PER I SALARIATI retribuiti esclusivamente in denaro, l'aggiunta carovita è stan-
bilita in ragione di f.1.000,-- mensili.

p/ L'ASSOCIAZIONE DEGLI AGRICOLTORI p/ LA CAMERA CONF. DEL LAVORO
p/ il Commissario IL COMMISSARIO
(March. Gianluigi Ricci) (Primo Paddei)
F.to Gian Luigi Ricci (Serini Arnaldo)

p/ L'ALLEANZA NAZ. DELLE COOPERATIVE
IL SEGRETARIO
(Dante Gresta)
F.to Gresta Dante

Approvato 4/VII/45 cap. Schmae.

2056

Oggi, 10 Giugno 1945, nei locali della Camera del Lavoro di Parma e Provincia, tra i rappresentanti dei lavoratori e i rappresentanti degli Agricoltori, vengono stipulate ed approvate le qui sotto note te tariffe, per tutte le zone della Provincia di Parma.

Le stesse andranno in vigore dal 1° Giugno 1945. =

Le cifre corrisposte nel periodo antecedente al 1° Giugno 1945 non daranno luogo ad alcun conguaglio nè attivo nè passivo. =

L'accordo ha valore per mesi due ed è tacitamente rinnovato, se non disdetto entro 15 giorni dalla scadenza a mezzo lettera raccomandata. =

BRACCIANTI AVVENTIZI (età superiore ai 18 anni)

	tariffa oraria	aggiunta oraria	tariffa or. adeguata	tariffa or. arrotondata
UOMINI	L. 7,45	di carovita	L. 17,45	L. 17,00
DONNE	" 4,20	" 7,00	" 11,20	" 11,00

LAVORI DI MISTITURA, TREBBIATURA, E LAVORI ANNESSI (età superiore ai 18 anni)

	L. 9,05	L. 10,00	L. 19,05	L. 19,00
UOMINI	" 6,30	" 7,00	" 13,30	" 13,00
DONNE				
<u>LAVORI IN ACQUA E IRRORAZIONI A LAVORI VITI (età superiore ai 18 anni)</u>				
UOMINI	L. 8,55	L. 10,00	L. 16,55	L. 19,00

Per gli uomini di età inferiore si applicano i seguenti criteri:

ri :
 - dai 14 ai 16 anni metà paga e metà carovita
 - dai 16 ai 18 anni tre quarti di paga e tre quarti di carovita
 Per le donne di età inferiore:
 - dai 14 ai 16 anni metà paga e metà carovita
 - dai 16 ai 18 anni tre quarti di paga e tre quarti di carovita.

BRACCIANTI FISSI OBBLIGATI

	L. 6,80	L. 10,00	L. 16,80	L. 17,00
<u>IMBROCCATORI E PRESSATORI</u>				
	L. 10,28	L. 10,00	L. 20,28	L. 20,00

per l'UNIONE DEGLI AGRICOLTORI
 IL COMMISSARIO

F.to (Gian Luigi Ricci)

per LA CAMERA CONTENDENTE DEL
 LAVORO

IL COMMISSARIO

F.to (Primo Taddei)

IL DIRETTORE PROVINCIALE
 F.to (Belli Guido)



2055

Parma 12 Giugno 1945

PROTOCOLLO : RIX/PA-Ja

OGGETTO: Lavoro Civile - Tariffe

AI : Signore Guido Belli, Ufficiale Provinciale del Lavoro, Palazzo
Agricoltura.

Le tariffe stabilite nell'unito verbale sono approvate come
tariffe orarie massime, includenti tutte le indennità e corrispondenti,
esclusi gli assegni familiari come dalle disposizioni di legge.

F.to (Francis J Burns)

Maggiore AUS

Commissario Provinciale

DIRETTORE PROVINCIALE

F.to (BELLEI GUIDO)

2051

ALL INDUSTRIES LIBERATION BONUS

PARTE DI LIBERAZIONE

Anni, 11 Gennaio 1945 in Varna presso la Camera del Lavoro

Tra la Camera del Lavoro della Provincia di Parma e la Unione Industriale della Provincia di Parma e l'Alleanza Nazionale Cooperativa, Segreteria Provinciale di Parma è stato stipulato il presente accordo da valere per tutti i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali e cooperative della Provincia di Parma, concernente le modalità di corrispondenza del premio di liberazione, della settimana di insurrezione, della indennità insurrezionale.

Art. 1

Ai lavoratori (dirigenti, impiegati, operai) che abbiano superato il periodo di prova e che erano in forza presso le aziende il 15 Aprile 1945, salvo le esclusioni nel presente accordo previste, spetta un premio di liberazione nella misura seguente:

- lavoratori aventi carico di famiglia, senza distinzione di sesso e di età 1.5.500,--
- lavoratori non aventi carico di famiglia:
 - di età superiore ai 18 anni, senza distinzione di sesso 2.500,--
 - di oltre 16 anni compiuti e fino ai 18 anni, senza distinzione di sesso 1.400,--
 - fino ai 16 anni, senza distinzione di sesso 1.000,--

Per lavoratori aventi carico di famiglia si intendono tutti coloro che sono riconosciuti capi famiglia agli effetti delle vigenti disposizioni relative agli assegni familiari e come tali devono essere pure considerati tutti coloro che hanno congiunti a carico, intendendosi per congiunti a carico gli aventi diritto agli alimenti ai sensi del vigente codice civile (art. 261 e 279 del codice civile).

Il premio sarà suddiviso in dodicesimi e per la corrispondenza di ogni dodicesimo sarà preso per base il periodo intercorrente dal 26 Aprile 1944 al 25 Aprile 1945: pertanto ai lavoratori che avevano superato il periodo di prova e che erano in forza all'azienda il 25 Aprile 1945 spettano tanti dodicesimi del premio sopra citato quanti sono i mesi nei quali il lavoratore è stato in forza nell'azienda.

Il periodo di 16 giorni trascorsi del lavoratore in forza all'azienda equivarrà ad un mese agli effetti del calcolo del dodicesimo.

è stato stipulato il presente accordo da valere per tutti i lavoratori dipendenti delle aziende industriali e cooperative della Provincia di Parma, concernente le modalità di corrispendio e del premio di liberazione, della settimana di insurrezione, della indennità insurrezionale.

Art. 1

Al lavoratori (Dirigenti, impiegati, operai) che abbiano superato il periodo di prova e che erano in forza presso le aziende il 15 Aprile 1945, salvo le esclusioni nel presente accordo precisate, spetta un premio di liberazione nella misura seguente:

- a) lavoratori aventi carico di famiglia, senza distinzione di sesso e di età 1.2.500,=
- b) lavoratori non aventi carico di famiglia:
 - 1) di età superiore ai 18 anni, senza distinzione di sesso 2.500,=
 - 2) di oltre 16 anni compiuti e fino ai 18 anni, senza distinzione di sesso 1.400,=
 - 3) fino ai 16 anni, senza distinzione di sesso 1.000,=

Per lavoratori aventi carico di famiglia si intendono tutti coloro che sono riconosciuti capi famiglia agli effetti delle vigenti disposizioni relative agli assegni familiari e come tali devono essere pure considerati tutti coloro che hanno congiunti a carico, intendendosi ai per condotti a carico gli aventi diritto agli alimenti ai sensi del vigente codice civile (art. 261 e 279 del codice civile).

Il premio sarà suddiviso in dodicesimi e per la corrispondenza di ogni dodicesimo sarà preso per base il periodo intercorrente dal 26 Aprile 1944 al 25 Aprile 1945: pertanto ai lavoratori che avevano superato il periodo di prova e che erano in forza all'azienda il 25 Aprile 1945 spettano tanti dodicesimi del premio sopra citato quanti sono i mesi nei quali il lavoratore è stato in forza nell'azienda.

Il periodo di 16 giorni trascorsi del lavoratore in forza all'azienda equivarrà ad un mese agli effetti del calcolo del dodicesimo.

Art. 2

Il premio di liberazione, in conformità a quanto è predispinto nell'art. 1, spetta inoltre ai lavoratori seguenti:

- lavoratori incarcerati per motivi politici, lavoratori che abbiano abbandonato il loro posto di lavoro e siano andati alla latitanza a causa di persecuzione politica; lavoratori internati in Germania per motivi politici; lavoratori renitenti alle leve belliche dei così detto governi della repubblica sociale italiana; lavoratori che abbiano ab-

.../...

2053

bandonato il loro posto di lavoro e siano dati alle latitanze per evitare le conseguenze derivanti dall'avvenuta loro presentazione a per i lavori invernali; lavoratori che, avendo appartenuto all'organizzazione repubblicana, siano passati volontariamente, anteriormente al 1° Gennaio 1945 nel Corso Volontari della Libertà e che siano naturalmente in grado di compiere tale passaggio ai richiami alle armi.

Per evitare poi ogni illegittima speculazione, si precisa che per "perseguitate politiche" si intende colui che è venuto a trovarsi nella situazione di vedere compromessa la propria libertà personale secondo peritivo riconoscimento che in tal senso l'interessato dovrà ottenere dalla Commissione Interna la quale avrà dopo aver sentito al riguardo il Comitato di Liberazione Nazionale.

Art. 2

Non spetta il premio di liberazione:

- ai lavoratori appartenenti alle brigate nere, alla legione autonoma "M. Muti"; alla X Fregata di Massa; alle polizie segrete e similari; all'esercito repubblicano (ferme l'esenzione, per questi ultimi, prevista nel comma precedente dell'art. 2); agli iscritti al P. S. I. ai lavoratori di leva; ai lavoratori licenziati in trascurati lavoratori che siano stati alle dirette dipendenze della organizzazione Redd, della organizzazione Speer e similari imprese governative o fasciste; ai lavoratori che siano volentariamente dimissionari o comunque abbiano abbandonato il loro posto di lavoro a meno che tale abbandono non sia reso necessario per comprovati motivi politici; ai lavoratori appartenenti nei confronti dei lavoratori per i quali il provvedimento di esenzione è inteso in corso la elezione del premio resta esclusa in attesa dell'esito del procedimento di esenzione; ai lavoratori dipendenti di aziende che, per averdoli eventualmente, per cause contingenti allo stato di guerra anche variati in forza, siano rimaste vincolate nel periodo 26 aprile 1944-30 aprile 1945, per causa di atti o fatti di guerra e che pertanto nel predetto periodo non hanno potuto svolgere attività normali.

Art. 3

Sono altresì esclusi dal diritto a percepire il premio di liberazione, oltre coloro che sono stati esclusi nel precedente art. 2, anche loro che non rientrano tassativamente nell'elencazione formulata nell'articolo 2.

Art. 5

Per quanto concerne gli operai direttamente dipendenti da aziende o imprese ex reati l'industria edilizia, tenuto conto della particolare situazione relativa dell'industria edilizia, tenuto conto della particolare situazione relativa dell'industria stessa e delle difficoltà non solo di quali si sono svolte i lavori e cause delle contingenze di guerra,

- 5 -

Art. 6

Per gli operai "distaccati", si farà invece riferimento, in deroga all'art. 5, al periodo 1° Dicembre 1944-25 Aprile 1945.

1a) Nel periodo succeduto al 1° Dicembre 1944 e fino al 25 Aprile 1945 molti operai che erano in forza ad aziende industriali della Provincia di Parma, esercitanti attività diversa da quella edile, non prestate servizio presso aziende o imprese edili, "quali distaccati", pur rimanendo in forza alle aziende industriali sopra citate, così detto di provenienza.

Per quanto concerne i lavoratori contemplati nel presente comma si conviene che ove gli operai abbiano prestato effettivo, presso la azienda edile, per un periodo non inferiore ai 16 giorni in un mese, gli operai stessi verrebbero considerati parte della ditta edili in questione, e ciò senza che nulla minui la loro posizione nell'art. 1 per ogni mese e frazione di mese non inferiore ai 16 giorni, di effettivo servizio prestato presso l'azienda edile.

2a) Agli operai "distaccati" presso aziende edili che, nel periodo susseguente al 1° Dicembre 1944 e fino al 25 Aprile 1945, non hanno prestato o fatto di servizio presso aziende edili per un periodo inferiore ai 16 giorni di 1 mese, rimanendo in forza alle aziende di provenienza, spetterà invece l'adempimento del premio da parte della ditta edile e non del distaccato del premio da parte della ditta di provenienza.

3a) Invece gli operai non distaccati, e quindi alle dirette dipendenze della azienda edile che, nel periodo 16 Aprile 1944 e fino al 25 Aprile 1945, abbiano prestato effettivo servizio presso aziende edili per un periodo non inferiore ai 16 giorni in un mese, percepiranno da parte della ditta edile un adempimento del premio per ogni mese e frazione di mese non inferiore ai 16 giorni, di effettivo servizio prestato presso l'azienda edile.

4a) Gli operai non distaccati, e quindi alle dirette dipendenze di aziende edili che hanno prestato effettivo servizio presso l'azienda edile per un periodo inferiore ai 16 giorni e che si sono trovati assenti dal lavoro volontariamente, pur essendo l'azienda in attività, non avranno diritto ad alcuna quota di premio.

Le parti stabilenti precisano altresì che l'eventuale inattività dell'azienda dovrà essere regolarmente documentata.

5a) Nel caso in cui invece gli operai non siano "distaccati", e quindi alle dirette dipendenze dell'azienda edile, abbiano prestato o fatto per tutto il periodo l'azienda edile per un periodo inferiore ai 16 giorni e siano stati assenti dall'azienda per un mese o più, rimanendo quindi l'azienda di servizio presso l'azienda edile, agli operai stessi spettano in ogni caso, un adempimento del premio per ogni

205

1955 molti operai che erano in ferie ad andare in vacanza della provincia di Parma, esercitanti attività diversa da quella edile, non prestato servizio presso azienda o impresa edile "quelli distaccati", per rimanere in ferie alle aziende industriali sopra citate, così dette di provvidenza.

Per quanto concerne i lavoratori contemplati nel presente comma si conviene che ove gli operai abbiano prestato effettivo, presso la azienda edile, per un periodo non inferiore ai 15 giorni in un mese, gli operai stessi comprenderanno da parte delle ditte edili un addizionale del premio sulla stessa fascia nell'art. 1 per ogni mese o frazione di mese non inferiore ai 15 giorni, di effettivo servizio prestato presso l'azienda edile.

2°) Agli operai "distaccati" presso aziende edili che, nel periodo susseguente al 1° Dicembre 1944 e fino al 30 Aprile 1945, non hanno prestato effettivo servizio presso azienda edile per un periodo inferiore ai 15 giorni di 1 mese, rimanendo in ferie alle aziende di provvidenza, spetterà come addizionale del premio da parte della ditta edile o come addizionale del premio da parte della ditta di provvidenza.

3°) Invece gli operai non distaccati, e quindi allo stesso dipendente della azienda edile che, nel periodo 25 Aprile 1944 e fino al 30 Aprile 1945, abbiano prestato effettivo servizio presso azienda edile per un periodo non inferiore ai 15 giorni in un mese, percepiranno da parte della ditta edile un addizionale del premio per ogni mese o frazione di mese non inferiore ai 15 giorni, di effettivo servizio prestato presso l'azienda edile.

4°) Gli operai non distaccati, e quindi alle aziende dipendenti di aziende edili che hanno prestato effettivo servizio presso l'azienda edile per un periodo inferiore ai 15 giorni e che si sono non essentati dal lavoro volontariamente, pur essendo l'azienda in attività, non avranno diritto ad alcuna quota di premio.
Le parti stipulanti precisano altresì che l'avvenuta inattività dell'azienda dovrà essere regolarmente documentata.

5°) Nel caso in cui siano gli operai non distaccati, e quindi alle aziende dipendenti dell'azienda edile, abbiano prestato effettivo servizio presso l'azienda edile per un periodo inferiore ai 15 giorni e siano stati assenti dall'azienda per malattia o lavoro, maturando quindi l'anzianità di servizio presso l'azienda edile, agli operai stessi spetterà in queste casue, un addizionale del premio per ogni mese o frazione di mese non inferiore ai 15 giorni di anzianità maturata presso l'azienda.

Art. 7

Le parti stipulanti convengono altresì, in relazione alla richiesta avanzata dalla Camera del lavoro di prendere in considerazione la posizione dei lavoratori disoccupati, come da comunicato apparso sulla "Gazzetta di Parma" del 16 Maggio 1945, sotto la data del 30 Aprile 1945

2051

da parte di aziende di questa Provincia, lavoratori che erano stati precedentemente impiegati nelle aziende stesse dopo il 1° dicembre 1944.

Tanto conto delle particolari ragioni addotte dalla Organizzazione dei lavoratori, le parti occupanti hanno convenuto che al suddetti lavoratori venga corrisposto il premio nella misura di un importo fisso corrispondente a quattro soldini del premio di cui all'art. 2, naturalmente con la corrispondenza ad ogni lavoratore del cui titolo di premio in relazione alla categoria e all'età, sopra accennate, previste nell'art. 1 cui il lavoratore stesso appartiene.

Art. 5

Il premio ad cui all'art. 1 sopra detto, gli eventuali importi concessi, a tale titolo, volontariamente delle aziende.

Art. 6

La azienda per la che abbiano versato somme o anticipi al personale dipendente non avente diritto al premio di liberazione, per cui detto personale deve intendersi escluso, considereranno tali versamenti quali la somma delle eventuali competenze, di qualsiasi genere, maturate e maturando: lo stipendio da esentare da parte del datore di lavoro potranno essere fatte naturalmente, con rate la cui misura sarà concordata fra datore di lavoro e presidente d'opera.

Art. 10

Cassa di compensazione. - Lo scopo di premio non corrisponde alle somme dei lavoratori esclusi, come è previsto nell'art. 2 del presente accordo, del diritto a percepire il premio stesso, saranno versate dalle ditte stesse ad una apposita cassa di compensazione, costituita presso la Cassa del lavoro in forma (V. art. 13).

In deroga a quanto previsto nel presente articolo si procede che non sono tardie a versare alla cassa il corrispondente in prelievo che in relazione le aziende indicate all'art. 3, che sono state eliminate per atti e fatti di guerra.

Art. 11

Settimane di inasprimento. - Il premio di liberazione a cui all'art. 2, concesso del relativo importo la somma corrisposta dalle aziende ai lavoratori, secondo il normale trattamento economico, a titolo di "settimana inasprimento" (chiamata anche "settimana di liberazione"), come da comunicato numero della "Gazzetta di Roma", del 1° maggio

1945.

Art. 12

Industria inasprimento. - I lavoratori dipendenti, se esistono, sono esclusi o esentati dal versamento di inasprimento (del

2050

Art. 1. 1. L'azienda, con la sua gestione, ha come scopo principale quello di ottenere il massimo profitto per i suoi azionisti, e di conseguenza di distribuire dividendi e di pagare interessi sui prestiti e di pagare le tasse dovute.

Art. 6

Il premio di cui all'art. 1, secondo l'eventuale importo concesso, è tale titolo, volontariamente delle aziende.

Art. 7

La azienda può che abbiano versato contributi e anticipi al personale dipendente non avente diritto al premio di liberazione, perché detto personale deve intendere escluso, considereranno tali versamenti quali contributi sulle eventuali perdite, di qualsiasi genere, maturate e maturando: la trattante da effettuare da parte del datore di lavoro potranno essere fatte integralmente, con data in cui misura sarà concordata fra datore di lavoro e prestatore d'opera.

Art. 10

Cassa di compensazione. Le quote di premio non corrisponde alle azioni dei lavoratori esclusi, come è previsto nell'art. 3 del presente regolamento, del diritto a percepire il premio stesso, quando versato dalle ditte stesse ad una qualsiasi cassa di compensazione, costituita presso la Camera del Lavoro in Roma (Via Salaria 13).

In deroga a quanto previsto nel presente regolamento si precisa che non sono tenute a versare alla cassa di compensazione la predetta quota soltanto le aziende iscritte all'art. 3, che siano anche sindacate per atti o fatti di guerra.

Art. 11

2050

Definizione di infortunio. Il premio di liberazione a cui ha diritto il lavoratore che relativo importo la somma corrisposta dalla azienda ai lavoratori, secondo il normale trattamento economico, titolo di "certificata infortunio" (chiusa anche "certificata di liberazione"), come da comunicato approvato nella "Rivista di Roma", del 15 maggio 1945.

Art. 12

Indennità infortunio. Ai lavoratori dipendenti la azienda indue giornali o operativi che nello elemento di infortunio (dal 1° aprile 1945 al 30 aprile 1945 compreso) risultano essere stati infortunati nelle operazioni del Corrado Volontari della libertà e dei combattenti di liberazione nazionale, sarà corrisposto, per la medesima giornata, oltre al premio di liberazione, una indennità di infortunio che, escluso il normale trattamento economico che non va corrisposto, non dovrà in alcun caso essere inferiore alla lire 100, lire giornaliere. La liquidazione dei lavoratori infortunati dovrà essere regolarmente consegnata.

Art. 13

Il premio dovrà essere liquidato in tre rate semestrali il 20 giugno, il 20 luglio e il 20 agosto 1945.

Art. 14

Le eventuali situazioni particolari relative ad aziende industriali saranno esaminate fra la Camera Confederale del Lavoro e la Commissione dei datori di lavoro.

Art. 15

Le Corporative potranno ricevere l'importo del premio in parte anche con rimpiego di azioni sociali.

P. LA CAMERA DEL LAVORO
P.to Umberto Ilardi

P. LA UNIONE DELLE INDUSTRIALI
P.to Alberto Senigaglia

P. L'AZIENDA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE
P.to Oreste Verde

P.d.d.
LA DIREZIONE PROVVISORIA
(Allegato)

ALLIED MILITARY GOVERNMENT SPECIAL BRANCH
P.to Maj S.J. Evans



BUILDING 3

Addi, 14 luglio 1945

tra l'Unione Parmense degli Industriali
la Segreteria Provinciale dell'Alloenza Nazionale delle Cooperative
e la Camera del Lavoro della Provincia di Parma

è stato stipulato il presente accordo da valere per gli operai addetti
alle aziende industriali e cooperative esercenti la industria edili ed
affini.

ART. I - Tabella delle categorie dei minimi di paga oraria

Con decorrenza dal 1° giugno 1945 vengono determinati i seguenti mi-
nimi di paga oraria:

Operai specializzati	L. 9.220
Operai qualificati	" 8.10
apprendisti dai 17 ai 18 anni	" 5.==
" " 16 ai 17 anni	" 4.50
" " 15 ai 16 anni	" 4.==
" " 14 ai 15 anni	" 3.50
operai comuni oltre ai 18 anni	" 7.30
manovali comuni sopra ai 18 anni	" 7.==
manovali comuni dai 16 ai 18 anni	" 4.50
manovali comuni sotto ai 16 anni	" 3.50

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti ai lavori
di scontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente
collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbli-
gatoria degli orari di lavoro:

per 10 ore per 7 ore per 8 ore

UOMINI			
1) autisti per servizi fuo- ri stabilimento; infermie- ri patentati	L. 75	70	65
2) uomini aventi altre men- sioni oltre i 18 anni	" 67	63	60
dai 16 ai 18 anni	" 47	44	40
di età inferiore ai 16 anni	" 34	32	30
DONNE			
1) Infermiere patentate	" 49	45.50	42
2) donne aventi altre mansioni	" 44	41	38

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza,
nella misura in atto presso le aziende che, pertanto, cessa di essere
corrisposta separatamente, nonché la maggiorazione del 10% per le ore
di lavoro comprese tra le 40 e le 48 settimanali, che è stata conteg-
giata nella misura del 2%.

Indennità di corvita

ART. I - Tabella delle categorie^e dei minimi di paga oraria

Con decorrenza dal 1° giugno 1945 vengono determinati i seguenti minimi di paga oraria:

Operai specializzati	L. 9.220
Operai qualificati	" 8.10
apprendisti dai 17 ai 18 anni	" 5.==
" " 16 ai 17 anni	" 4.50
" " 15 ai 16 anni	" 4.==
" " 14 ai 15 anni	" 3.50
operai comuni oltre ai 18 anni	" 7.30
manovali comuni sopra ai 18 anni	" 7.==
manovali comuni dai 16 ai 18 anni	" 4.50
manovali comuni sotto ai 16 anni	" 3.50

Tabella delle paghe giornaliere per gli operai addetti ai lavori di scontinui o di semplice attesa o custodia che non sono tecnicamente collegati con le attività soggette alla legge sulla limitazione obbligatoria degli orari di lavoro:

UOMINI	per 10 ore	per 9 ore	per 8 ore
--------	------------	-----------	-----------

1) autisti per servizi fuoristrada; informatori patentati

L. 75

70

65

2) uomini aventi altre mansioni oltre i 18 anni

" 67

63

68

dai 16 ai 18 anni
di età inferiore ai 16 anni

" 47

44

40

" 34

32

30

DONNE

1) Infermiere patentate

" 49

45.50

42

2) donne aventi altre mansioni

" 44

41

38

Nelle paghe predette è compresa l'indennità giornaliera di presenza, nella misura in atto presso le aziende che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonché la maggiorazione del 10 per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 settimanali, che è stata conteggiata nella misura del 2%.

ART. 2 - Indennità di carovita

Con decorrenza dal 1° giugno 1945 viene stabilita, a favore degli operai dipendenti da aziende industriali e cooperative, una indennità fissata nella seguente misura:

/assente/

capi famiglia non capi famiglia

a) uomini di età superiore ai 18 anni (per ogni ora di effettivo lavoro)	L. 12.-	L. 10.-
b) donne al di sopra dei 18 anni (per ogni ora di effettivo lavoro)	" 9.-	" 7.-
c) uomini e donne di oltre 16 anni come più e fino ai 18 anni	" 8.-	" 5,50
d) uomini e donne fino ai 16 anni (per ogni ora di effettivo lavoro)	" 6,50	" 4.-

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribuzione ed alcuno effetto, essa è esente da qualsiasi contributo e trattamento. Sul carovita non opera inoltre, la percentuale per lavoro straordinario a squadre, turni e sostitui, cottimo o simili.

Per lavoratori capi-famiglia si intendono tutti coloro che sono riconosciuti capifamiglia agli effetti delle vigenti disposizioni relative agli effetti familiari e come tali devono essere pure considerati tutti coloro che hanno congiunti a carico, intendendosi per congiunti a carico gli aventi diritto agli alimenti, ai sensi del vigente Codice Civile (art. 261 e 279 del C.C.).

ART. 3 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro sarà regolato dalla seguente tabella:

1) - Gennaio - febbraio - novembre - dicembre

48 ORE SETTIMANALI

2) - marzo - aprile - settembre - ottobre

48 ORE SETTIMANALI

3) - maggio - giugno - luglio - agosto

60 ORE SETTIMANALI

ART. 4 - Minimo settimanale garantito

Con decorrenza del 1° Giugno 1945 agli operai deve essere corrisposto un importo non inferiore a 48 ore settimanali del minimo di paga base oraria contrattuale individuale o della paga di fatto individuale, per le ore lavorate dalle 0 alle 40 settimanali (o per le ore lavorate dalle 0 alle 60 settimanali per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia) salvo i casi di assenza dovuta e fatto del lavoratore o a permessi, malattia, infortunio, nei quali casi, dall'importo della paga, come sopra garantito, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi sopracitati.

Si precisa che per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, cui si applica la tabella F), prevista dall'art. 1 del presente accordo, la garanzia settimanale, salvo i casi contemplati nel presente accordo, deve essere non inferiore ai sei volte la paga minima

2071

b) donne gli altri operai (per ogni ora di effettivo lavoro)

- c) uomini e donne di oltre 16 anni e om-
pùti e fino ai 10 anni " 3,= " 5,50
- d) uomini e donne fino ai 10 anni
(per ogni ora di effettivo lavoro) " 6,50 " 4,=

L'indennità di carovita non costituisce parte integrante della retribu-
zione ad alcuno effetto, essa è esente da qualsiasi contributo e trattata
a squadra, turni a scacchi, cottimo e simili.

Per lavoratori capi-famiglia ed intendono tutti coloro che sono ricono-
sciuti capifamiglia agli effetti delle vigenti disposizioni relative agli
effetti familiari e come tali devono essere pure considerati tutti coloro
che hanno congiunti a carico, intendendosi per congiunti a carico gli sventi
diritto agli alimenti, ai sensi del vigente Codice Civile (art. 267 e 279
del C.C.).

ART. 3 - Orario di lavoro -

L'orario di lavoro sarà regolato dalla seguente tabella:

- 1) - gennaio - febbraio - novembre - dicembre
36 ORE SETTIMANALI
- 2) - marzo - aprile - settembre - ottobre
48 ORE SETTIMANALI
- 3) - maggio - giugno - luglio - agosto
60 ORE SETTIMANALI

2017

ART. 4 - Minimo settimanale garantito

Con decorrenza del 1° giugno 1945 agli operai deve essere corrisposto
un importo non inferiore a 48 ore settimanali del minimo di paga base ora-
ria contrattuale individuale o della paga di fatto individuale, per le ore
lavorate dalle 0 alle 48 settimanali (o per le ore lavorate dalle 0 alle
60 settimanali per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
o custodia) salvo i casi di assenza dovuta e fatto del lavoratore o a per-
messi, malattia, infortunio, nei quali casi, dall'importo della paga, con-
tra sopra garantito, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non
lavorate per i motivi sopracitati.

Si precisa che per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice
attesa e custodia, cui si applica la tabella F), prevista dall'art. 1 del
presente accordo, la garanzia settimanale, salvo i casi contemplati nel
comma precedente, deve essere non inferiore ai sei volte la paga minima
giornaliera contrattuale prevista per ogni singola qualifica dell'art. 1,
tabella F), per otto ore, o a sei volte la paga giornaliera di fatto indi-
viduale per otto ore.

././.

Per minimo di paga base oraria individuale contrattuale si intende la paga oraria indicata individualmente, per ogni qualifica, nell'art. I° del presente accordo.

Le parti stipulanti hanno inoltre convenuto che siano pagati agli operai, di cui alla premessa, in ragione di un sesto del minimo contrattuale settimanale garantito, esclusivamente le seguenti festività infrasettimanali (con esclusione di ogni pagamento qualora dette festività ricadono in giorni domenicali):

Cepodanno, S. Giuseppe, S. Petronio, Lunedì di Pasqua, I Maggio, I Novembre Natale e le feste del Patrono delle località ove ha sede lo stabilimento nonché altre eventuali che fossero determinate dalle superiori Autorità governative.

ART. 5 = Abolizione delle indennità di guerra =

L'indennità di guerra è abolita con decorrenza dal 1° Giugno 1945 =

ART. 6 = Lavoro straordinario per tutti i lavoratori =

Con decorrenza dal 1° Giugno 1945 per tutte le categorie di operai, cui si applica il presente accordo, viene fissata una uniforme disciplina del trattamento economico per lavoro straordinario, feriale, festivo e notturno.

Le nuove maggiorazioni abrogano totalmente le precedenti, in atto corrisposte, siano esse maggiori che minori.

Le maggiorazioni da applicare sono le seguenti:

a) Lavoro straordinario compiuto in giorno feriale	L. 25 %
b) " compiuto in giorni considerati festivi e destinati al riposo compensativo	" 50 %
c) Lavoro notturno compreso in turni avvicendati avvi-	" 15 %
ceadati	" 25 %
d) Lavoro notturno compreso in turni avvicendati	" 25 %

Le percentuali di maggiorazioni sopraindicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa a lavoro straordinario compiuto in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno.

Per gli operai a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde sia per le ore che eccedono le dieci giornaliere che le sessanta settimanali.

Le maggiorazioni di cui sopra si applicano per gli operai retribuiti ad economia sulla paga effettiva che ciascun operaio escluso il carovita e per gli operai retribuiti a cottimo su guadagno medio globale orario escluso comunque il carovita realizzato individualmente nel periodo di paga corso.

ART. 7 = Indennità di mensa =

L'indennità di mensa resta fissata, fino a nuova contraria disposizione nella misura attualmente corrisposta dalle aziende.

ART. 8 = Assenze per causa di forza maggiore o per motivi non imputabili all'azienda =

settimanale garantito, esclusivamente le seguenti festività ininterrottamente -
mali (con esclusione di ogni pagamento qualora dette festività ricadono
in giorni domenicali) :

Capodanno, S. Giuseppe, S. Petronio, Lunedì di Pasqua, I Maggio, I Novembre
Natale e le feste del Patron delle località ove ha sede lo stabilimento
nonché altre eventuali che fossero determinate dalle superiori Autorità
governative .

ART. 5 = Abolizione delle indennità di guerra =

L'indennità di guerra è abolita con decorrenza dal 1° Giugno 1945 =

ART. 6 = Lavoro straordinario per tutti i lavoratori =

Con decorrenza dal 1° Giugno 1945 per tutte le categorie di operai,
cui si applica il presente accordo, viene fissata una uniforme disciplina
na del trattamento economico per lavoro straordinario, feriale, festivo
e notturno .

Le nuove maggiorazioni abrogano totalmente le precedenti, in atto con
risposte, siano esse maggiori che minori .

Le maggiorazioni da applicare sono le seguenti :

- | | |
|---|----------------|
| a) Lavoro straordinario compiuto in giorno feriale | L. 25 % |
| b) " compiuto in giorni considerati festivi e de-
stinati al riposo compensativo | " 50 % |
| c) Lavoro notturno compreso in turni avvicendati avvi-
cendati | " 15 %
25 % |
| d) Lavoro notturno compreso in turni avvicendati | " |

Le percentuali di maggiorazioni sopra indicate non sono tra loro coniu-
gabili, ad eccezione di quella relativa a lavoro straordinario o compiuto
in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno .

Per gli operai a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia,
la maggiorazione per il lavoro straordinario si corrisponde sia per le ore
che eccedono le dieci giornaliere che le sessanta settimanali .

Le maggiorazioni di cui sopra si applicano per gli operai retribuiti
ad esempio sulla paga effettiva che ciascun operaio escluso il carovita
e per gli operai retribuiti a cottimo su guadagno medio globale orario esclu-
so comunque il carovita realizzato individualmente nel periodo di paga 2046
corso .

ART. 7 = Indennità di mensa =

L'indennità di mensa resta fissata, fino a nuova contraria disposizione
ne nella misura attualmente corrisposta dalle aziende .

ART. 8 = Assenze per cause di forza maggiore e per motivi non imputabili
alle ditte =

In caso di assenza del lavoratore per causa di forza maggior o per
motivi non imputabili all'azienda, non opererà, nel periodo intercorrente
dal 1° dicembre al 29 febbraio, il minimo garantito settimanale e pertanto
i minimi garantiti nelle fattispecie prospettate, saranno proporzionalmente
..

te ridotte.

ART. 9 - Indennità di trasferta e lavoro fuori zona -

Al lavoratore in servizio comandato, a prestare la sua opera oltre i Km. 4 dall'ambito del cantiere per cui è stato assunto sarà corrisposta l'indennità di trasferta nelle misure di L. 120. - (centoventi) Giornaliere qualora al determinarsi la necessità dell'effettuazione del pernottamento e della consumazione dei due pasti (meridiano e serale).

MAXIMUM Nell'ipotesi dell'effettuazione del solo pernottamento oppure della consumazione di un solo pasto, l'indennità viene ridotta di un terzo. Nel caso in cui invece il lavoratore in servizio sia comandato a prestare la sua opera oltre i chilometri 4 dall'ambito del cantiere per cui è stato assunto senza essere costretto alla effettuazione del pernottamento od alla consumazione di pasti verrà corrisposta al lavoratore stesso una maggiorazione del 50% sulla paga effettiva da esso percepita escluso il caro-vita per le ore di permanenza oltre i 4 chilometri dall'ambito del cantiere, in relazione alla natura stessa dei lavori, (ad es. manutenzione linee ferroviarie, posa cavi e tubazioni, palificazioni ecc.) a seguito del movimento del cantiere, all'operaio competerà il seguente trattamento economico:

a) ove l'operaio possa raggiungere giornalmente la propria abitazione senza consumare pasti od effettuare pernottamenti fuori della propria abitazione non gli competerà alcuna indennità di trasferta, né alcuna maggiorazione sulla paga effettiva.
b) ove l'operaio sia costretto invece ad effettuare il pernottamento od a consumare i pasti competerà all'operaio stesso l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità indicate nel 1° cap. del presente art. salvo che l'azienda non provveda direttamente per l'alloggio e per il vitto degli operai.

ART. 10 - Lavoratori di aziende industriali - divieto di licenziamento dei lavoratori -

A seguito dell'ordinanza generale n. 48 emessa dal Governo Militare Alleato, si riporta qui di seguito, il testo dell'ordinanza predetta che dispone quanto segue:

È vietato alle aziende industriali di licenziare o sospendere qualunque lavoratore nei cui confronti si applica la presente ordinanza, e ne sono:

- a) che a detti lavoratori sia immediatamente offerta altra possibilità di lavoro;
- b) o che la condotta dei lavoratori stessi abbia dato giusto motivo di licenziamento. Ogni controversia circa il suddetto giurato motivo, qualora non possa essere risolto dalla Commissione Interna dell'azienda, dovrà essere rimessa per la relativa decisione al locale Ufficio del Lavoro.

ART. 11 - Ruoli di massa in aspettativa -

1) Ogni azienda industriale che si trovi per le attuali circostanze costretta a ridurre temporaneamente il numero dei lavoratori in servizio effettivo, deve istituire un "ruolo di massa in aspettativa" in cui saranno iscritti:

km. 4 dall'ambito del cantiere per cui è stato assegnato un pernottamento e l'indennità di trasferta nelle misure di L. 120.-(centoventi) giornaliere qualora si determini la necessità dell'effettuazione del pernottamento e della consumazione dei due pasti (meridiano e serale).

Nell'ipotesi dell'effettuazione del solo pernottamento oppure della consumazione di un solo pasto, l'indennità viene ridotta di un terzo. Nel caso in cui invece il lavoratore in servizio sia comandato a prestare la sua opera oltre i chilometri 4 dall'ambito del cantiere per cui è stato assunto senza essere costretto alla effettuazione del pernottamento od alla consumazione di pasti verrà corrisposta al lavoratore stesso una maggiorazione del 50% sulla paga effettiva da esso percepita escluso il caro-vita per le ore di permanenza oltre i 4 chilometri dall'ambito del cantiere, in relazione alla natura stessa dei lavori, (ad es. manutenzione linee ferroviarie, posa cavi e tubazioni, palificazioni ecc.) a seguito del movimento del cantiere, all'operaio competerà il seguente trattamento economico:

a) ove l'operaio possa raggiungere giornalmente la propria abitazione senza consumare pasti od effettuare pernottamenti fuori della propria abitazione ne non gli competerà alcuna indennità di trasferta, né alcuna maggiorazione sulla paga effettiva.

b) ove l'operaio sia costretto invece ad effettuare il pernottamento od a consumare i pasti competerà all'operaio stesso l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità indicate nel 1° cap. del presente art. salvo che l'azienda non provveda direttamente per l'alloggio e per il vitto degli operai.

ART. 10 - Lavoratori di aziende industriali - divieto di licenziamento dei lavoratori -

A seguito dell'ordinanza generale n. 48 emessa dal Governo Militare Alleato, si riporta qui di seguito, il testo dell'ordinanza predetta che dispone quanto segue:

E' vietato alle aziende industriali di licenziare o sospendere qualunque lavoratore nei cui confronti si applica la presente ordinanza, e nessuno:

- a) che a detti lavoratori sia immediatamente offerta altra possibilità di lavoro;
- b) o che la condotta dei lavoratori stessi abbia dato giusto motivo di licenziamento. Ogni controversia circa il suddetto giusto motivo, qualora non possa essere risolto dalla Commissione Interna dell'azienda, dovrà essere rimessa per la relativa decisione al locale Ufficio del Lavoro.

ART. 11 - Ruoli di messa in aspettativa -

1) Ogni azienda industriale che si trovi per le attuali circostanze costretta a ridurre temporaneamente il numero dei lavoratori in servizio effettivo, deve istituire un "ruolo di messa in aspettativa" in cui saranno iscritti:

- a) Nome di tutti i lavoratori dell'azienda, che alla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza, trovansi iscritti nel "Ruolo di temporezza disponibilità"

- 5 -

in conformità ai decreti 20 gennaio 1945 e 13 febbraio 1945 del se- dicente Governo repubblicano fascista;

b) nomi di quanti altri lavoratori dell'azienda che venissero di tem- po in tempo indicati di comune accordo da parte della direzione dell'azienda e della Commissione interna della stessa, ovvero in mancanza di tale accordo, da parte del locale Ufficio del Lavoro.

2) Tutti i lavoratori iscritti nel Ruolo saranno soggetti alle norme, ai regolamenti ed al controllo che verranno stabiliti di tempo in tempo, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai fini di determina- re la condizione del lavoratore rispetto al rapporto di lavoro.

3) Tutti i lavoratori iscritti nel detto ruolo godranno del seguente trat- tamento economico:

a) una indennità giornaliera a carico dell'azienda, di L. 10 per lavora- tori maschi di età superiore ai 18 anni; di L. 7 per le donne di età superiore ai 18 anni; di L. 4 per i giovani d'ambò i sessi di età non superiore ai 18 anni;

b) il normale assegno familiare, a carico dell'azienda, che ne sarà rim- borsata dalle casse assegni familiari;

c) una indennità giornaliera a carico dello speciale fondo di disoccupa- zione, dell'importo di L. 20 per i lavoratori maschi di età superio- re ai 18 anni; di L. 8 per i giovani d'ambò i sessi di età non su- periore ai 18 anni. Assieme e indennità di cui alle lettere B) e C) saranno liquidati in conformità alle norme e regolamenti stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per quanto non sia- no incompatibili con la presente Ordinanza.

4) a) L'azienda industriale trasmetterà al locale Ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed al locale ufficio del lavoro una copia del ruolo di messa in aspettativa, non oltre il 3° giorno successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza.

b) L'azienda industriale trasmetterà quindi al locale ufficio del lav- ro nei giorni 3 e 18 luglio 1945 i nomi dei lavoratori a quella da- te iscritti menzionato nel menzionato ruolo, unitamente alle infor- mazioni eventualmente richieste dallo stesso ufficio del lavoro.

5) Il locale Ufficio del lavoro si adopererà al massimo per assicurare a tutti i lavoratori iscritti nel ruolo di messa in aspettativa la possibilità di prestare temporaneamente la loro opera in lavoro agri- colo, opere pubbliche, o in altre attività, il lavoratore che, senza motivo plausibile rifiuti di accettare e la suddetta offerta di lavoro, sarà subito cancellato dal ruolo di messa in aspettativa e sarà pas- sibile di immediato licenziamento dall'azienda industriale, nonostan- te le disposizioni dell'art. 1 della presente ordinanza. Se sorgesse controversia tra il lavoratore e l'azienda industriale circa l'ac- senza di un plausibile motivo di un tale rifiuto, e non venisse ri-olta dalla Commissione interna dell'azienda industriale, la contro- versia stessa sarà rimessa per la relativa decisione al locale Offi- cio del Lavoro.

5) I lavoratori iscritti nel ruolo di messa in aspettativa figurano sempre come dipendenti dall'azienda industriale e conservano tutti i diritti relativi all'anzianità di servizio sanciti dai contratti collettivi e regolamenti in vigore come se fossero regolarmente presenti al lavoro dell'azienda. Durante il periodo nel quale i lavoratori presteranno servizio, l'azienda industriale, alla scadenza del lavoro di

- 2) Tutti i lavoratori iscritti nel ruolo saranno soggetti alle norme, ai regolamenti ed al controllo che verranno stabiliti di tempo in tempo, dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ai fini di determinare la condizione del lavoratore rispetto al rapporto di lavoro.
- 3) Tutti i lavoratori iscritti nel detto ruolo godranno del seguente trattamento economico:
 - a) una indennità giornaliera a carico dell'azienda, di L. 10 per lavoratori maschi di età superiore ai 18 anni; di L. 7 per le donne di età superiore ai 18 anni; di L. 4 per i giovani d'ambosessi di età non superiore ai 18 anni;
 - b) il normale assegno familiare, a carico dell'azienda, che ne sarà rimborsata dalla cassa assegni familiari;
 - c) una indennità giornaliera a carico dello speciale fondo di disoccupazione, dell'importo di L. 20 per i lavoratori maschi di età superiore ai 18 anni; di L. 8 per i giovani d'ambosessi di età non superiore ai 18 anni. Assegno e indennità di cui alle lettere B) e C) saranno liquidati in conformità alle norme e regolamenti stabiliti dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per quanto non siano incompatibili con la presente Ordinanza.
- 4) a) L'azienda industriale trasmetterà al locale Ufficio dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed al locale ufficio del lavoro una copia del ruolo di messa in aspettativa, non oltre il 3° giorno successivo all'entrata in vigore della presente ordinanza.
b) L'azienda industriale trasmetterà quindi al locale ufficio del lavoro nei giorni 3 e 18 luglio 1945 i nomi dei lavoratori a quella data iscritti menzionato nel menzionato ruolo, unitamente alle informazioni eventualmente richieste dallo stesso ufficio del lavoro.
c) Il locale Ufficio del lavoro si adopererà al massimo per assicurare a tutti i lavoratori iscritti nel ruolo di messa in aspettativa la possibilità di prestare temporaneamente la loro opera in lavoro agricolo, opere pubbliche, o in altre attività, il lavoratore che, senza motivo plausibile rifiuti di accettare e la suddetta offerta di lavoro, sarà subito cancellato dal ruolo di messa in aspettativa e sarà passibile di immediate licenziamento dall'azienda industriale, nonostante le disposizioni dell'art. 1 della presente ordinanza. Se sorgesse controversia tra il lavoratore e l'azienda industriale circa la presenza di un plausibile motivo di un tale rifiuto, e non venisse risolta dalla Commissione interna dell'azienda industriale, la controversia stessa sarà rimessa per la relativa decisione al locale Ufficio del Lavoro.
- 5) I lavoratori iscritti nel ruolo di messa in aspettativa figurano sempre come dipendenti dall'azienda industriale e conservano tutti i diritti relativi all'anzianità di servizio sanciti dai contratti collettivi e regolamenti in vigore come se fossero regolarmente presenti al lavoro dell'azienda. Durante il periodo nel quale i lavoratori presteranno temporaneamente l'opera loro in conformità alle offerte di lavoro di cui al n. 4, C) essi continueranno a godere dei diritti menzionati nel presente numero.
- 6) Il lavoratore iscritto nel ruolo di messa in aspettativa può presentare

le proprie dimissioni all'azienda industriale nel qual caso avrà diritto all'indennità di licenziamento.

ART. 12 - Orario ridotto

- 1) Tutti i lavoratori dipendenti da ex azienda industriale, che non siano iscritti nel ruolo di messa in aspettativa dalla stessa, saranno mantenuti per quanto possibile ad orario normale quando detto orario normale non sia praticabile, si osserveranno le disposizioni del presente articolo.
- 2) I lavoratori che settimanalmente lavorano più di otto ma meno di quaranta, ore, verranno remunerati nella misura seguente:
 - a) nella misura della paga oraria quale risulta includendovi proporzionalmente ogni spettanza per le ore di lavoro effettivo;
 - b) nella misura del 75% nel minimo di paga oraria base per la differenza tra le quaranta ed il numero di lavoro effettivo. Tali paghe saranno a carico dell'azienda industriale, la quale avrà diritto a farsi rimborsare dalla Cassa integrazione salariale i due terzi della paga di cui alle lettere a) e b).

3) Per quanto concerne il computo della paga ed il calcolo delle ore lavorative nei casi in cui il periodo di lavoro sia superiore ad una settimana, l'integrazione di cui al n. 2), b) sarà liquidata in conformità alle norme del contratto collettivo del 13 giugno 1941 regolanti le integrazioni dei salari ai lavoratori dell'industria che lavorino ad orario ridotto, per quanto esse non siano incompatibili con la presente ordinanza.

4) La paga di cui al numero 2, b) non sarà corrisposta in caso di assenza dal lavoro per ferie malattia ed infortuni.

5) Ai fini del rimborso della cassa integrazione salariale dei due terzi della paga di cui al n. 2), b) l'azienda industriale osserverà il sistema di congruaggio stabilito dalle disposizioni e dai regolamenti applicabili alla Cassa integrazione salariale e menzionato contratto collettivo del 13 giugno 1941, salvo, per quanto detto nome a contratto fossero incompatibili con la presente ordinanza.

ART. 13 - Le aziende industriali che fossero in tale situazione finanziaria da non poter anticipare l'assegno familiare di cui all'art. 8, 3, b) della presente ordinanza, o la parte della paga di cui all'art. 9, 2, b) rimborsabile dalla Cassa integrazione salariale possono richiedere i fondi necessari per uno o entrambi i detti pagamenti all'Ufficio Provinciale dell'Istituto Naz. della Previdenza Sociale, che anticiperà detti fondi, per conto della Cassa assegni familiari o per la Cassa integrazione salariale a seconda del caso.

Sull'Ufficio Provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale graverà la responsabilità di accertare che i fondi così anticipati siano stati impiegati per effettuare i pagamenti summenzionati.

ART. 14 - Applicabilità dell'Ordinanza

- 1) La presente Ordinanza si applica:
 - a) ai lavoratori dipendenti da aziende industriali, la cui assunzione ha avuto luogo dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza;

10.

- non sia praticabile, si osserva che:
- 2) I lavoratori che settimanalmente lavorano più di otto ma meno di quaranta ore, verranno remunerati nella misura seguente:
 - a) nella misura della paga oraria quale risulta includendovi proporzionalmente ogni spettanza per le ore di lavoro effettivo;
 - b) nella misura del 75% nel minimo di paga oraria base per la differenza tra la quaranta ed il numero di lavoro effettivo. Tali paghe saranno a carico dell'azienda industriale, la quale avrà diritto a farsi rimborsare dalla Cassa integrazione salariale i due terzi della paga di cui alla lettera b).

- 3) Per quanto concerne il computo della paga ed il calcolo delle ore lavorative nei casi in cui il periodo di lavoro sia superiore ad una settimana, l'integrazione di cui al n. 2), b) sarà liquidata in conformità alle norme del contratto collettivo del 13 giugno 1941 regolanti le integrazioni dei salari ai lavoratori dell'industria che lavorino ad orario ridotto, per quanto esse non siano incompatibili con le presenti ordinanze.
- 4) La paga di cui al numero 2, b) non sarà corrisposta in caso di assenza dal lavoro per feste religiose ed infortuni.
- 5) Ai fini del rimborso della cassa integrazione salariale dei due terzi della paga di cui al n. 2), b) l'azienda industriale conserverà il sistema di conguaglio stabilito dalle disposizioni e dei regolamenti applicabili alla Cassa integrazione salariale e menzionato contratto collettivo del 13 giugno 1941, salvo, per quanto detto nome a contratto fossero incompatibili con la presente ordinanza.

ART. 13 - Le aziende industriali che fossero in tale situazione finanziaria da non poter anticipare l'assegno familiare di cui all'art. 8, 3, b) della presente ordinanza, o la parte della paga di cui all'art. 9, 1, b) rimborsabile dalla Cassa integrazione salariale possono richiedere i fondi necessari per uno o entrambi i detti pagamenti all'Ufficio Provinciale dell'Istituto Naz. della Previdenza Sociale, che anticiperà detti fondi per conto della Cassa assegni familiari o per la Cassa integrazione salariale del caso.

Sull'Ufficio Provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale grava la responsabilità di assicurarsi che i fondi così anticipati siano stati impiegati per effettuare i pagamenti summenzionati.

ART. 14 - Applicabilità dell'Ordinanza

- 1) La presente Ordinanza si applica:
 - a) ai lavoratori dipendenti da aziende industriali, la cui assunzione ha avuto luogo dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza; sono esclusi i lavoratori aventizi, una volta terminato il lavoro per cui sono stati specificatamente assunti;
 - b) ai lavoratori che, pure essendo alla dipendenza di una azienda industriale, abbiano praticato di lavoro agricoli e siano considerati dal calcolo Ufficio del lavoro come normalmente occupati negli stessi.

./.

= 7 =

2) - Nulla nella presente ordinanza potrà essere interpretato come inteso vietare alle aziende industriali la preparazione di schemi di graduale licenziamento dei lavoratori ~~anzichè~~ essi rispettivamente assunti a partire dall'8 settembre 1945 purchè nessun schema del genere venga tradotto in realtà senza previa autorizzazione scritta del Governo Militare alleato.

3) - Salvo quanto specificatamente disposto in questo articolo, la presente ordinanza si applica a tutte le aziende industriali situate nel territorio nel quale è in vigore la presente ordinanza, ed a tutti i lavoratori alla dipendenza di dette aziende.

ART. 15 - Termini di validità

La presente ordinanza dagli artt. 10 agli artt. 15 del presente accordo entra in vigore dal 1° luglio 1945 e resterà in vigore fino al 31 luglio inclusivo.

ART. 16 - Acconti ed anticipi

Tutte le somme versate dalle aziende dal 1° giugno 1945 quali acconti o anticipi sui salari, già maturati, in relazione ai previsti miglioramenti di carattere economico (e cioè aumenti salariali e indennità di carovita) di cui al presente accordo, saranno considerate quali acconti e anticipi sui miglioramenti stessi e le ditte pertanto ne faranno conto per il versamento delle somme da effettuarsi a congruo ~~valore~~ agli operai in dipendenza dell'entrata in vigore del presente contratto.

ART. 17 - Ferie e gratifiche natalizie

All'atto del licenziamento o comunque non oltre la vigilia di Natale sarà corrisposta all'operaio o titolo di ferie e gratifica natalizia una percentuale del 10 % sull'ammontare della paga effettiva di ogni lavoratore escluso il carovita.

In caso di assenza del lavoratore per malattia o per sospensione del lavoro, detta percentuale sarà calcolata in base all'orario normale giornaliero e settimanale del cantiere in vigore nel periodo in cui si verifica la assenza o si effettui la sospensione sul salario minimo contrattuale prevista per ogni singola qualifica, escluso il carovita.

ART. 18 - Cottimo

Il sistema del lavoro a cottimo potrà essere applicato ~~ai~~ ^{ai} lavori nei quali risulta tecnicamente possibile.

ART. 19 - Contributi previdenziali assicurati e sociali

Resta convenuto che ~~il~~ ^{il} contributi previdenziali e sociali seguiranno ad essere versati nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e non saranno applicati sul carovita.

In via del tutto eccezionale, data la particolare natura dell'industria, si conviene che, per ora, sarà versato il solo contributo per assicurazioni infortuni sull'intera somma corrisposta all'operaio cioè salario e l'indennità di carovita.

2012

a partire dall'8 settembre 1945 purchè nessun schema del genere venga tradotto in realtà senza previa autorizzazione scritta dal Governo Militare alleato.

3) - Salvo quanto specificatamente disposto in questo articolo, la presente ordinanza si applica a tutte le aziende industriali situate nel territorio nel quale è in vigore la presente ordinanza, ed a tutti i lavoratori alla dipendenza di detta azienda.

ART. 15 - Termini di validità

La presente ordinanza dagli artt. 10 agli artt. 15 del presente accordo entra in vigore dal 1° luglio 1945 e resterà in vigore fino al 31 luglio inclusivo.

ART. 16 - Accenti ed anticipi

Tutte le somme versate dalle aziende dal 1° giugno 1943 quali accenti o anticipi sui salari, già maturati, in relazione ai previsti miglioramenti di carattere economico (e cioè aumenti salariali e indennità di carovita) di cui al presente accordo, saranno considerate quelli accenti o anticipi sui miglioramenti stessi e le ditte pertanto ne terranno conto per il versamento delle somme da effettuarsi a congruo luglio agli operai in dipendenza dell'entrata in vigore del presente contratto;

ART. 17 - Ferie e gratifiche natalizie

All'atto del licenziamento o comunque non oltre la vigilia di Natale sarà corrisposta all'operaio a titolo di ferie e gratifica natalizia una percentuale del 10 % sull'ammontare della paga effettiva di ogni lavoratore escluso il carovita.

In caso di assenza del lavoratore per malattia o per sospensione del lavoro, detta percentuale sarà calcolata in base all'orario normale giornaliero o settimanale del cantiere in vigore nel periodo in cui si verifica la assenza o si effettui la sospensione sul salario minimo contrattuale previsto per ogni singola qualifica, escluso il carovita.

ART. 18 - Cottimo

Il sistema del lavoro a cottimo potrà essere applicato a tutti i lavori nei quali risulti tecnicamente possibile.

2012

ART. 19 - Contributi previdenziali assicurati e sociali

Retta convenuto che i contribuiti previdenziali e sociali seguiranno ad essere versati nella misura provvista dalle vigenti disposizioni e non saranno applicati sul carovita.

In via del tutto eccezionale, data la particolare natura dell'industria, si conviene che, per ora, sarà versato il solo contributo per assicurazioni infortuni sull'intera somma corrisposta all'operaio cioè salario e l'indennità di carovita.

ART. 20 - Lavori ed economia od a regia

Gli oneri previdenziali, assicurativi, sociali, fiscali per festività infra-settimanali per i premi ad ogni altro aggravo nella misura attualmente

te prevista nonché ogni altro onere od aggravio che verrà ad essere accolto alla azienda, posteriormente all'entrata in vigore del presente accordo sulle retribuzioni dei lavoratori, dovrà essere, nel caso di lavoro a economia od a regia, rimborsato alle imprese dai comitati (sia che trattasi di privati o di enti pubblici, statali parastatali, amministrazioni comunali, provinciali) nella misura stabilita o in relazione alla durata dei lavori.

ART. 21 - Norme contrattuali -

Restano in vigore le norme contrattuali in atto nella Provincia di Parma, anteriormente alla emanazione del Decreto 28.9.1944 quelle complete del precitato Decreto 28.9.1944 purché non siano in contrasto con il presente accordo.

ART. 22 - Condizioni di miglior favore -

Le parti danno atto che hanno inteso stabilire dei minimi di paga e non già di apportare riduzioni alle paghe in atto, superiori ai detti minimi.

ART. 23 - Il presente accordo ha decorrenza e durata -

Il presente accordo dal 1° Giugno 1945, eccezione fatta per le disposizioni relative all'art. da n. 10 al n. 15 del presente accordo che avranno decorrenza dal 1° Luglio ed avrà la durata fino al 31 dicembre 1945, intendendosi tacitamente rinnovato dal 1° Gennaio 1946 per la durata di un anno e così di anno in anno ove non venga data disdetta da una delle parti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni e comunque lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza.

Soltanto per quanto concerne invece l'indennità di carovita, il presente accordo avrà decorrenza dal 1° Giugno 1945 e la durata di mesi due, intendendosi tacitamente rinnovato di due mesi in due mesi ove non venga data disdetta da una delle parti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni può comunque mediante lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della scadenza.

P. L'UNIONE PARMESE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Alberto Zanlari

P. LA CAMERA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI PARMA

F.to Umberto Ilaruzzi

P. L'ALLEANZA NAZIONALE DELLA COOPERATIVA - ESURRIERIA PROV. DI PARMA

ALLIED MILITARY GOVERNMENT-HQ REGION IX

Capitol Regional Labor Office - F.to M.L. SCHMIT

2041

ART. 21 - Norme contrattuali -

Restano in vigore le norme contrattuali in atto nella Provincia di Parma, anteriormente alla emanazione del Decreto 28.9.1944 quelle contemplato del precitato Decreto 28.9.1944 purchè non siano in contrasto con il presente accordo .

ART. 22 - Condizioni di miglior favore -

Le parti danno atto che hanno inteso stabilire dei minimi di paga e non già di appettare riduzioni alle paghe in netto, superiori ai detti minimi .

ART. 23 - Allontanamento decorrenza e durata -

Il presente accordo dal 1° Giugno 1945, eccezione fatta per le disposizioni relative all'art. da n. 10 al n. 15 del presente accordo che avranno decorrenza dal 1° Luglio ed avrà la durata fino al 31 dicembre 1945, intendendosi tacitamente rinnovato dal 1° Gennaio 1946 per la durata di un anno e così di anno in anno ove non venga data disdetta da una delle parti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni e comunque lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza .

Soltanto per quanto concerne invece l'indennità di carovita, il presente accordo avrà decorrenza dal 1° Giugno 1945 e la durata di mesi due, intendendosi tacitamente rinnovato di due mesi in due mesi ove non venga data disdetta da una della parti nei modi previsti dalle vigenti disposizioni può comunque mediante lettera raccomandata almeno quindici giorni prima della scadenza .

P. L'UNIONE PARMESE DEGLI INDUSTRIALI

F.to Alberto Zenleri

P. LA CAMERA DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI PARMA

F.to Umberto Ilaruzzi

P. L'ALLEANZA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE - SEGRETERIA PROV. LE DI PARMA

ALLIED MILITARY GOVERNMENTS-REG REGION IX

Captain Regional Labor Office = F.to M.L. SCHINER

TAX COLLECTORS

ACCORDO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DEL PREMIO DI LIBERAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE ESATTORIE DELLA PROVINCIA E DAI SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI -

Il giorno 19 giugno 1945, nella Sede della Camera del Lavoro di Parma, tra SEGRETERIA DELLE AZIENDE DEL CREDITO, ASSICURAZIONE, SERVIZI TRIBUTARI APPALTATI e LA CAMERA INTERCONFERENZIALE DEL LAVORO DI PARMA, si è stipulato il presente accordo economico collettivo da valere per tutti i lavoratori dipendenti da Esattorie e da Aziende esercenti servizi tributari appaltati, nella Provincia di Parma.

ART. 1 -

Premio di liberazione

Ai lavoratori tutti che abbiano superato il periodo di prova e che erano in forza presso le aziende il 25 aprile 1945, salvo le esclusioni nel presente accordo precisate, spetta un premio di liberazione, nella misura seguente:

- a) lavoratori aventi carico di famiglia senza distinzione di sesso e di età L. 3.500.-
- b) lavoratori non aventi carico di famiglia :
 - 1 - di età superiore ai 18 anni senza distinzione di sesso: L. 2.500.-
 - 2 - di età oltre il 16° anno compiuto e fino ai 18 anni, senza distinzione di sesso: L. 1.400.-
 - 3 - fino ai 16 anni senza distinzione di sesso : L. 1000.-

Per lavoratori aventi carico di famiglia, s'intendono tutti coloro che sono riconosciuti capi famiglia, agli effetti delle vigenti disposizioni relative agli assegni familiari e come tali devono essere pure considerati tutti coloro che hanno congiunti a carico, intendendosi per congiunti a carico gli aventi diritto agli alimenti, ai sensi del vigente Codice Civile (art. 261 e 279).

Il premio sarà suddiviso per dodicesimi e la corresponsione di ogni dodicesimo sarà corrisposto sulla base del periodo intercorrente dal 26 aprile 1944 al 25 aprile 1945; pertanto, ai lavoratori che avevano superato il periodo di prova e che erano in forza presso l'azienda il 25 aprile 1945, spettano tanti dodicesimi del premio sopra citato, quanti sono i mesi per i quali il lavoratore è stato in servizio presso l'azienda.

Il periodo di 16 giorni trascorsi dal lavoratore in forza all'azienda, equivarrà ad un mese agli effetti della corresponsione del dodicesimo.

ART. 2 -

Il premio di liberazione, in conformità a quanto è precisato dall'art. 1° spetta ai lavoratori seguenti:

- lavoratori carcerati per motivi politici; lavoratori che abbiano abbandonato il posto e siansi dati alla latitanza a causa di persecuzione politica; lavoratori internati in Germania per motivi politici; lavoratori

tra SEGRETERIA DELLE AZIENDE DEL CREDITO, ASSICURAZIONE, SERVIZI TRIBUTARI APPELLATI e la CAMERA INTERCONFERENZIALE DEL LAVORO DI PARMIA, si è stipulato il presente accordo economico collettivo da valere per tutti i lavoratori dipendenti da Esattorie e da Aziende esercenti servizi tributari appaltati, nella Provincia di Parma.

ART. 1 -

Premio di liberazione.

Ai lavoratori tutti che abbiano superato il periodo di prova e che erano in forza presso le aziende il 25 aprile 1945, salvo le esclusioni nel presente accordo precisate, spetta un premio di liberazione, nella misura seguente:

- a) lavoratori aventi carico di famiglia senza distinzione di sesso e di età L. 3.500.-
- b) lavoratori non aventi carico di famiglia:

- 1 - di età superiore ai 18 anni senza distinzione di sesso: L. 2500.-
- 2 - di età oltre il 16° anno compiuto e fino ai 18 anni, senza distinzione di sesso: L. 1.400.-
- 3 - fino ai 16 anni senza distinzione di sesso: L. 1000.-

Per lavoratori aventi carico di famiglia, s'intendono tutti coloro che sono riconosciuti capi famiglia, agli effetti delle vigenti disposizioni relative agli assegni familiari e come tali devono essere pure considerati tutti coloro che hanno congiunti a carico, intendendosi per congiunti a carico gli aventi diritto agli alimenti, ai sensi del vigente Codice Civile (art. 261 e 279).

Il premio sarà suddiviso per dodicesimi e la corrispondenza di ogni dodicesimo sarà corrisposto sulla base del periodo intercorrente dal 26 aprile 1944 al 25 aprile 1945; pertanto, ai lavoratori che avevano superato il periodo di prova e che erano in forza presso l'azienda il 25 aprile 1945, spettano tanti dodicesimi del premio sopra citato, quanti sono i mesi per i quali il lavoratore è stato in servizio presso l'azienda.

Il periodo di 16 giorni trascorsi dal lavoratore in forza all'azienda, equivarrà ad un mese agli effetti della corrispondenza del dodicesimo.

ART. 2 -

Il premio di liberazione, in conformità a quanto è precisato dall'art. 1° spetta ai lavoratori seguenti:

- lavoratori carcerati per motivi politici; lavoratori che abbiano abbandonato il posto e siansi dati alla latitanza a causa di persecuzione politica; lavoratori internati in Germania per motivi politici; lavoratori reuniti alla leva bandita dal così detto governo della repubblica sociale italiana; lavoratori che abbiano abbandonato il loro posto di lavoro e che si siano dati alla latitanza per evitare le conseguenze derivanti dall'av-

Pag. 2 -

venuta loro precettazione per il servizio di lavoro; lavoratori, che pur avendo appartenuto all'esercito repubblicano, siano passati volontariamente, anteriormente al 1° Gennaio 1945, nel Corpo dei Volontari della Libertà, che siano naturalmente in grado di comprovare tale passaggio; ai richiamati alle armi.

Per evitare poi ogni illegittima speculazione si precisa che per "perseguitato politico" s'intende colui che è venuto a trovarsi nella situazione di veder compromessa la propria libertà personale secondo il positivo riconoscimento che in tal senso l'interessato dovrà ottenere dalla Commissione Interna la quale agirà dopo aver sentito al riguardo il Comitato di Liberazione Nazionale.

ART. 3 -

Non spetta il premio di liberazione .:

- ai lavoratori appartenenti alle Brigate Nere; alla Legione autonoma "3. Muti", alla X Flottiglia Mas; alle polizie segrete e similari; all'esercito repubblicano (ferma l'eccezione, per questi ultimi, prevista dal comma precedente dell'art. 2); agli iscritti al P.F.I.; ai lavoratori di leva; ai lavoratori licenziati in tronco; ai lavoratori che siano stati alle dirette dipendenze della Organizzazione Todt; dell'Organizzazione Speer e similari imprese Germaniche o fasciste; ai lavoratori che siano resi volontariamente dimissionari e che comunque, abbiano abbandonato il loro posto di lavoro e meno che, tale abbandono non si sia reso necessario per comprovati motivi politici; ai lavoratori epurati, nei confronti dei lavoratori per i quali il procedimento di epurazione è tuttora in corso, la elargizione del premio resta sospesa in attesa dell'esito del procedimento di epurazione; ai lavoratori dipendenti da azienda che, pur avendola eventualmente; per cause contingenti allo stato di guerra anche tenuti in forza, siano rimaste sinistrate nel periodo 26 aprile 1944-25 aprile 1945, per causa di atti o fatti di guerra e che pertanto nel precedente periodo non hanno potuto svolgere attività alcuna.

ART. 4 -

Il premio di cui all'art. 1° assorbe gli eventuali importi concessi, a tale titolo, volontariamente dalle aziende.

ART. 5 -

Le aziende, poi, che abbiano versato acconti e anticipi al personale dipendente non aventi diritto al premio di liberazione, perché detto personale deve intendersi escluse, considereranno tali versamenti quali acconti sulle eventuali competenze, di qualsiasi genere, maturate e maturande; le tratte da effettuarsi da parte del datore di lavoro potranno essere fatte ratealmente, con rate la cui misura sarà concordata fra datore di lavoro e prestatore d'opera.

2039

richiamati alle armi.

Per evitare poi ogni illegittima speculazione si precisa che per "perseguitato politico" s'intende colui che è venuto a trovarsi nella situazione di veder compromessa la propria libertà personale secondo il positivo riconoscimento che in tal senso l'interessato dovrà ottenere dalla Commissione Interna la quale agirà dopo aver sentito al riguardo il Comitato di Liberazione Nazionale.

ART. 3 -

Non spetta il premio di liberazione:

- ai lavoratori appartenenti alle Brigate Nere; alla Legione autonoma "E.Muti", alla X Plotiglietta Mas; alle polizie segrete e similari; all'esercito repubblicano (ferma l'eccezione, per questi ultimi, prevista dal comma precedente dell'art. 2); agli iscritti al P.F.A.; ai lavoratori di leva; ai lavoratori licenziati in tronca; ai lavoratori che siano stati alle dirette dipendenze della Organizzazione Todt; dell'Organizzazione Speer e similari imprese Germaniche e fasciste; ai lavoratori che siano resi volontariamente dimissionari e che comunque, abbiano abbandonato il loro posto di lavoro e meno che, tale abbandono non si sia reso necessario per comprovati motivi politici; ai lavoratori epurati, nei confronti dei lavoratori per i quali il procedimento di epurazione è tutt'ora in corso, la elargizione del premio resta sospesa in attesa dell'esito del procedimento di epurazione; ai lavoratori dipendenti da azienda che, pur avendo eventualmente, per cause contingenti allo stato di guerra anche tenuti in forza, siano rimaste sinistrate nel periodo 26 aprile 1944-25 aprile 1945, per causa di atti o fatti di guerra e che pertanto nel precedente periodo non hanno potuto svolgere attività alcuna.

ART. 4 -

Il premio di cui all'art. 1° assorbe gli eventuali importi concessi, a tale titolo, volontariamente dalle aziende.

ART. 5 -

Le aziende, poi, che abbiano versato acconti e anticipi al personale dipendente non aventi diritto al premio di liberazione, perché detto personale deve intendersi escluso, considereranno tali versamenti quali acconti sulle eventuali competenze, di qualsiasi genere, maturate e maturande; le trattenute da effettuarsi da parte del datore di lavoro potranno essere fatte ratealmente, con rate la cui misura sarà concordata fra datore di lavoro e prestatore d'opera.

ART. 6 -

CASSA DI COMPENSAZIONE

Le quote di premio non corrisposte dalle aziende ai lavoratori esclusi

2039

come previsto nell'art. 3 del presente accordo, del diritto di percepire il premio stesso, saranno versate dalle ditte stesse ad una apposita cassa di compensazione, costituita presso la Camera del Lavoro in Parma (Via Petrarca n.13).

In deroga a quanto previsto nel presente articolo si precisa che non sono tenute a versare alla cassa di compensazione la predetta quota soltanto le aziende indicate all'art. 3) che siano state sinistrate per atti o fatti di guerra.

ART. 7 -

Settimana di insurrezione

Il premio di liberazione assorbe fino a concorrenza del relativo importo la somma corrisposta dalla aziende ai lavoratori, secondo il normale trattamento, economico, a titolo di "settimana di insurrezione" (chiamata anche settimana di liberazione) come da comunicato apparso nella Gazzetta di Parma del 19 Maggio 1945.

ART. 8 -

Indennità insurrezionale

Al lavoratori dipendenti da aziende industriali e cooperative che, nelle giornate di insurrezione (dal 23 Aprile 1945 al 28 aprile 1945 compreso) risultino essere stati mobilitati nelle formazioni del Corpo Volontari della Libertà o nei Comitati di Liberazione nazionale, sarà corrisposto, per le suddette giornate, oltre al premio di liberazione, una indennità di insurrezione che, aggiunta al normale trattamento economico non dovrà in nessun caso essere inferiore a L. 120,- giornaliere.

La mobilitazione dei lavoratori suddetti dovrà essere regolarmente documentata.

ART. 9 -

Il premio di cui all'art. 1 dovrà essere liquidato entro la data del 30 Giugno 1945 escluse quelle Esattorie che hanno avuto la tolleranza nelle riscossioni e nei versamenti, per le quali viene fissata la data del 31 agosto 1945.

ART. 10 -

Le eventuali situazioni particolari saranno esaminate fra la Camera del Lavoro e l'Associazione datori di lavoro.

P. ASSOCIAZIONE CREDITO,
ASSICURAZIONE E SERVIZI
TRIBUTARI AFFILIATI

F.to G. Allegri

P. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to F. Tregaldi

ALLIED MILITARY GOVERNMENTS - SPAIN

P. 3. 3.

ART. 7 -

Settimana di insurrezione

Il premio di liberazione assorbe fino a concorrenza del relativo importo la somma corrisposta dalle aziende ai lavoratori, secondo il normale trattamento, economico, a titolo di "settimana di insurrezione" (chiamata anche settimana di liberazione) come da comunicato apparso nella Gazzetta di Parma del 19 Maggio 1945.

ART. 8 -

Indennità insurrezionale

Ai lavoratori dipendenti da aziende industriali e cooperative che, nelle giornate di insurrezione (dal 23 Aprile 1945 al 28 aprile 1945 compreso) risolvono essere stati mobilitati nelle formazioni del Corpo Volontari della Libertà o nei Comitati di Liberazione nazionale, sarà corrisposto, per le suddette giornate, oltre al premio di liberazione, una indennità di insurrezione che, aggiunta al normale trattamento economico non dovrà in nessun caso essere inferiore a L. 120.- Giornaliere.

La mobilitazione dei lavoratori suddetti dovrà essere regolarmente documentata.

ART. 9 -

Il premio di cui all'Art. 1 dovrà essere liquidato entro la data del 30 Giugno 1945 escluse quelle Esattorie che hanno avuto la tolleranza nelle riscossioni e nei versamenti, per le quali viene fissata la data del 31 agosto 1945.

ART. 10 -

Le eventuali situazioni particolari saranno esaminate dalla Camera del Lavoro e l'Associazione datori di lavoro.

P. ASSOCIAZIONE CREDITO,
ASSICURAZIONE E SERVIZI
TRIBUTARI APPALTI
F.to G. Allegri

ALLIED MILITARY GOVERNMENTS - PARMA
Provincial Commissioner
F.to Maj. F.J. Burns

P. LA CAMERA DEL LAVORO
F.to W. Rebelli

P.C.C.
DIRETTORE PROVINCIALE
F.to Belli Guido



2038

BANCA
 ACCORDO PROVINCIALE PER LA CONCESSIONE DELL'INI- NITA. TEMBORENA
 MENSILE DI CONTINGENZA AI LAVORATORI DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI
 DI CREDITO LOCALI DELLA PROVINCIA DI PARMA

Il giorno 21 del mese di giugno dell'anno 1945 in Parma;
 fra la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal Delegato
 generale Signor VITTORIO PERRUCCIO, assistito da una commissione
 di lavoratori del credito SIGS. MARCHI CINO segretario della
 categoria, CAPPELLI RAG. CARLO, ZANI ER. DANTE, LOMBARDINI VIGENIO,
 PRACCHI DR. FRANCESCO, COLLI ARNALDO e

L'ASSOCIAZIONE DELLA ANZIANI DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI,
 rappresentata dal suo Commissario Rag. Giuseppe Allegri, assistito
 dal Rag. Alfredo Bottai, Commissario della Cassa di Risparmio di
 Parma, Gresta Dante, Commissario del Monte di Credito su Pegno,
 Dott. Celestino Petrella, Direttore della Banca Emiliana,

si è stipulato

il presente accordo relativo alla corrispondenza a tutto il person-
 nale degli istituti di credito locali (Cassa Risparmio, Monte di
 Credito su Pegno, Banca Emiliana, Banca Valtarese) di una indennità
 temporanea mensile di contingenza.

ART. 1°

A tutto il personale citato in premessa dipendente dagli istitu-
 ti cui fa riferimento il presente contratto, sarà corrisposto, con
 decorrenza 1° giugno 1945, un'indennità temporanea mensile di con-
 tingenza nella seguente misura:

- 1°) Personale maschile coniugato o vedovo e persona-
 le maschile che abbia compiuto il 30° anno di
 età 2.000,=
- 2°) Personale maschile celibe di età compresa tra
 il 21° ed il 30° anno " 1.500,=
- 3°) Personale femminile che abbia compiuto il 21°
 anno di età " 1.000,=
- 4°) Personale maschile e femminile di età compresa
 tra il 17° ed il 21° anno di età " 800,=
- 5°) Personale maschile e femminile di età inferiore
 ai 17 anni " 500,=
- 6°) " 200,= di maggiorazione per ogni persona a
 carico fino a 3 e 5.100,= di maggiorazione per
 ogni persona a carico in più delle tre
- 7°) Per i pensionati dell'Amministrazione della Cam-
 era di Risparmio e del Monte di Credito su Pegno
 sempreché non abbiano altra occupazione, e che
 godano di un trattamento di pensione inferiore
 a 1.000,=

587
 2037

L'ASSOCIAZIONE DELLA AMICHE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONI, rappresentata dal suo Commissario Rag. Giuseppe Allenzi, assistito dal Rag. Alfredo Bottai, Commissario della Cassa di Risparmio di Parma, Cresta Dante, Commissario del Monte di Credito su Perno, Dott. Celestino Petrella, Direttore della Banca Emiliana,

si è stipulato

il presente accordo relativo alla corrispondenza a tutto il personale degli istituti di credito locali (Cassa di Risparmio, Monte di Credito su Perno, Banca Emiliana, Banca Valtellina) di una indennità temporanea mensile di contingenza.

ART. 1°

A tutto il personale citato in premessa dipendente dagli istituti cui fa riferimento il presente contratto, sarà corrisposto, con decorrenza 1° giugno 1945, un'indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

- 1°) Personale maschile coniugato o vedovo e personale maschile che abbia compiuto il 30° anno di età L. 2.000,==
- 2°) Personale maschile celibe di età compresa tra il 21° ed il 30° anno " 1.500,==
- 3°) Personale femminile che abbia compreso il 21° anno di età " 1.000,==
- 4°) Personale maschile e femminile di età compresa fra il 17° ed il 21° anno di età " 800,==
- 5°) Personale maschile e femminile di età inferiore ai 17 anni " 500,==
- 6°) L. 200,== di maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3 e L. 100,== di maggiorazione per ogni persona a carico in più delle tre
- 7°) Per i pensionati dell'Amministrazione della Cassa di Risparmio e del Monte di Credito su Perno, sempreché non abbiano altra occupazione, e che godano di un trattamento di pensione inferiore alle L. 5.000,= mensili
- 8°) Per i pensionati delle Amministrazioni suddette quando si tratti di pensioni indirette " 500,==

Si intendono per persone a carico quelle che godono degli assegni familiari.

Le indennità sopra pattuite debbono ritenersi in acconto del mi

gloramenti che verranno attuati da successivi provvedimenti riguardanti il settore.

Sono esclusi dal trattamento di cui ai numeri 7 - 8 del presente articolo, i pensionati della Cassa di Risparmio di Parma che lasciano l'impiego in seguito alla transazione del 1919.

ART. 2°

Per il personale con orario ridotto, l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

ART. 3°

L'indennità temporanea mensile di contingenza fissata dal precedente art. 1° s'intende concessa in aggiunta al trattamento economico vigente alla data del 1° Giugno 1945, ivi compresa l'indennità di guerra. Nell'ipotesi in cui per disposizioni superiori detta indennità di guerra dovesse venire a cessare, le parti contraenti si impegnano di rivelare il testo del presente accordo entro 10 giorni dalla data in cui sarà determinata la cessazione del godimento di detta indennità da parte del personale.

ART. 4°

L'indennità temporanea di contingenza fissata dall'art. 1° sarà corrisposta a tutto il personale che presta servizio nei comuni di Parma, Pidenza, Salsomaggiore. Per il personale invece che presta servizio nei Comuni di Langhirano, Busseto, Borgo Val di Taro, detta indennità sarà ridotta del 75% mentre per il personale che presta servizio negli altri comuni della Provincia l'indennità stessa sarà ridotta del 40%.

ART. 5°

Dal 1° Giugno 1945 cesserà la corrispondenza della indennità di sostitutiva dell'allarme aereo attualmente corrisposto.

ART. 6°

Il presente contratto ha la validità di mesi due a decorrere dal 1° Giugno 1945 e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo se da una delle parti contraenti non sarà stata data disdetta almeno dieci giorni prima del termine di scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO

P.to Tebaldo Ferrucci

P. CASSA DI RISPARMIO
di Parma

P.to Alfredo Bottai

P. ASSOCIAZIONE ASTENDE
CREDITO ED ASSICURAZIONE
P.to Giuseppe Allegri

P. MONTE DI CREDITO
su Tegno

P. BANCA EMILIANA
P.to Celestino Petrella

Approvato 4/VII/45

Cap. Schneer

2047
Per il personale con orario ridotto, l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

ART. 3°

L'indennità temporanea mensile di contingenza fissata dal precedente art. 1° s'intende concessa in aggiunta al trattamento economico vigente alla data del 1° Giugno 1945, ivi compresa l'indennità di guerra. Nell'ipotesi in cui per disposizioni superiori detta indennità di guerra dovesse venire a cessare, le parti contraenti si impegnano di revisionare il testo del presente accordo entro 10 giorni dalla data in cui sarà determinata la cessazione del godimento di detta indennità da parte del personale.

ART. 4°

L'indennità temporanea di contingenza fissata dall'art. 1° sarà corrisposta a tutto il personale che presta servizio nei comuni di Parma, Piacenza, Salsomaggiore. Per il personale invece che presta servizio nei Comuni di Langhirano, Ruessato, Borgo Val di Taro, detta indennità sarà ridotta del 5% mentre per il personale che presta servizio negli altri comuni della Provincia l'indennità stessa sarà ridotta del 40%.

ART. 5°

Dal 1° Giugno 1945 cesserà la corrispondenza della indennità di sostitutiva dell'allarme aereo attualmente corrisposto.

ART. 6°

Il presente contratto ha la validità di mesi due a decorrere dal 1° Giugno 1945 e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo se da una delle parti contraenti non sarà stata data disdetta almeno dieci giorni prima del termine di scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO

F.to Tebaldo Ferrucci

P. CASSA DI RISPARMIO
di Parma

F.to Alfredo Bottai

Approvato 4/VII/45

P. ASSOCIAZIONE AZIENDE
CREDITO ED ASSICURAZIONE
F.to Giuseppe Allegri

P. BANCA EMILIANA

P. MONTE DI CREDITO
su Pegno

F.to Creata Dante F.to Celestino Petrella

Cap. Schnee

2048

TAX COLLECTORS

ACCORDO PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNITA' TEMPORANEA MASCHILE DI COM-
PENSAMENTO AI LAVORATORI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE DI GRUPPO DI PARMA
DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE CONSUMO.

Il giorno 22 del mese di giugno dell'anno 1945 in Parma,
fra la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO rappresentata dal
Delegato Camerale Sig. Tebaldi Perruccio;

e l'ASSOCIAZIONE DELLE AZIENDE DEL CREDITO ASSICURAZIONI
SERVIZI TRIBUTARI APPALTI, rappresentata dal suo Commissario Sig.
Rag. Giuseppe Allegri, si è stipulato il presente accordo relativo
alla corrispondenza a tutto il personale della Direzione di Gruppo
di Parma dell'Istituto Naz. Gestione Imposte di Consumo (I.O.I.C.)
di una indennità temporanea mensile di contingenza.

ART. 1°

A tutto il personale citato in premessa, sarà corrisposto
una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

- 1°) - personale maschile avente carico di famiglia, e personale mas-
schile e femminile che abbia compiuto il 31° anno di età
L. 2.700,==
- 2°) - personale maschile celibe e personale femminile
di età compresa fra il 22° ed il 30° anno
" 1.800,==
- 3°) - personale di età compresa fra il 17° ed il 21°
anno senza distinzione di sesso
" 1.300,==
- 4°) - Personale di età inferiore ai 17 anni senza di-
stinzione di sesso
" 850,==
- 5°) - Lire 300,== di maggiorazione per ogni persona a
carico fino al 3; L. 150,== di maggiorazione per
ogni persona a carico in più delle 3.

Si intendono per persone a carico, quelle che godono gli
assegni familiari;

Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà com-
misurata al numero delle ore di lavoro.

ART. 2°

L'indennità di contingenza sarà corrisposta con decorren-
za 1° giugno, con facoltà da parte dell'azienda di assorbire tutto
quanto è stato concesso ai dipendenti nell'anno 1945 a titolo di anti-
cipi sui futuri aumenti economici.

ART. 3°

2036

fra la CAMERA COMPENDIALE DEL LAVORO rappresentata dal Delegato Camerale Sig. Tebaldi Ferruccio;

e L'ASSOCIAZIONE DELLE AZIENDE DEL CREDITO ASSICURAZIONI SERVIZI TRIBUTARI APPALTI, rappresentata dal suo Commissario Sig. Reg. Giuseppe Allegri, si è stipulato il presente accordo relativo alla corrispondenza a tutto il personale della Direzione di Gruppo di Parma dell'Istituto Maz. Gestione Imposte di Consumo (I.G.I.C.) di una indennità temporanea mensile di contingenza.

- ART. 1° -

A tutto il personale citato in premessa, sarà corrisposto una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

- 1°) - personale maschile avente orario di famiglia, e personale maschile e femminile che abbia compiuto il 31° anno di età
L. 2.700,==
- 2°) - Personale maschile celibe e personale femminile di età compresa fra il 22° ed il 30° anno
" 1.500,==
- 3°) - Personale di età compresa fra il 17° ed il 21° anno senza distinzione di sesso
" 1.300,==
- 4°) - Personale di età inferiore ai 17 anni senza distinzione di sesso
" 850,==
- 5°) - Lire 300,== di maggiorazione per ogni persona a carico fino ai 3; 1.150,== di maggiorazione per ogni persona a carico in più delle 3.

Si intendono per persone a carico, quelle che godono gli assegni familiari;

Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

- ART. 2° -

L'indennità di contingenza sarà corrisposta con decorrenza 1° giugno, con facoltà da parte dell'azienda di assorbire tutto quanto è stato concesso ai dipendenti nell'anno 1945 a titolo di anticipo sui futuri aumenti economici.

- ART. 3° -

L'indennità temporanea mensile di contingenza fissata dall'art. 1° sarà corrisposta a tutto il personale che presta servizio nei Comuni di Parma (Delegazioni comprese) Pidenza e Salsomaggiore.

Per il personale invece, che presta servizio negli altri

Comuni della Provincia, e tenendo per base la via Emilia come linea di suddivisione della bassa ed alta parmense, vengono fissate le seguenti riduzioni:

- 15% per i comuni di Collina e Montagna, intendendosi per tale quelli a sud. della via Emilia;
- 25% per i Comuni della Bassa Parmense, intendendosi per tale quelli a Nord della via Emilia.

- Art. 4 -

Il presente accordo ha la validità di mesi 2 a decorrere dal prossimo 1° luglio 1945 e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo di tempo se una delle parti contraenti non avrà disdetta almeno 10 giorni prima del termine di scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. ASSOCIAZIONE AZIENDE DEL

CREDITO, ASSICURAZIONI E

SERVIZI CRIDUCUM/AT APPLICATI

F.to: Allegri

CAMERA DEL LAVORO

F.to: P. Tebaldi

ALLIED MILITARY GOVERNMENT -HQ REGION IX

Captain Regional Labor Office

F.to: M.L. Schnee

P.O.O.

LA DIREZIONE PROVINCIALE

F.to: Belli Guido

2035

CON LETTERA N° 238 DEL 22 GIUGNO 1945, QUESTO
UFFICIO HA FATTO OSSERVAZIONE CHE NON E' SPECIFI-
CATO SE AI MINORI DEGLI ANNI 18 DEVE ESSERE POI
ARROTONDATO IL TOTALE. O SE SI DEVE INTENDERE ME-
TA' (O TRE QUARTI) DELL'ARROTONDAMENTO FATTO PER
QUELLI DI ETA' SUPERIORE AI 18 ANNI.

(Parma)

V L R E A L E
=====

Oggi, 10 Giugno 1945, nei locali della Camera del Lavoro di Parma e Provincia, tra i rappresentanti dei Lavoratori e i rappresentanti degli agricoltori, vengono stipulate e approvate le qui sotto notate tariffe, per tutte le zone della provincia di Parma.

Le stesse andranno in vigore dal 1° Giugno 1945.

Le cifre corrisposte nel periodo precedente al 1° Giugno 1945 non daranno luogo ad alcun conguaglio né attivo né passivo.

L'accordo ha valore per mesi due ed è tacitamente rinnovato, se non disdetto entro 15 giorni dalla scadenza a mezzo lettera raccomandata.

BRACCIANTI E AVVENTIZI (età superiore ai 18 anni)

tariffa oraria in vigore	aggiunta oraria di caro vita	tariffa oraria adeguata	tariffa oraria arrotton- data.
-----------------------------	---------------------------------	----------------------------	--------------------------------------

Uomini	L. 7,45	L. 10,==	L. 17,45	L. 17,==
Donne	" 4,20	" 7,==	" 11,20	" 11,==

LAVORI DI MIESTITURA, TREBBIATURA E LAVORI ANNESSI (età superiore ai 18 anni)

Uomini	L. 9,05	L. 10,==	L. 19,05	L. 19,==
Donne	" 6,30	" 7,==	" 13,30	" 13,==

LAVORI IN ACQUA ED EROGAZIONI ALLE VITI (età superiore ai 18 anni)

Uomini	L. 8,55	L. 10,==	L. 18,55	L. 19,==
--------	---------	----------	----------	----------

Per gli uomini di età inferiore, si applicano i seguenti criteri:

- dai 14 ai 16 anni metà paga e metà carovita
- " 16 ai 18 anni tre quarti di paga e tre quarti di carovita

Per le donne di età inferiore:

- dai 14 ai 16 anni metà paga e metà carovita
- " 16 ai 18 anni tre quarti di paga e tre quarti di carovita

BRACCIANTI FISSI OBBLIGATI

L. 6,80	L. 10,==	L. 16,80	L. 17,==
---------	----------	----------	----------

L'accordo ha valore per mesi due ed è tacitamente rinnovato, se non disdetto entro 15 giorni dalla scadenza a mezzo lettera raccomandata. art. 9

BRACCIANTI E AVVENTIZI (età superiore ai 18 anni)

	tariffa oraria in vigore	aggiunta oraria di caro vita	tariffa oraria adeguata	tariffa oraria aria arroton-
Uomini	L. 7,45	L. 10,==	L. 17,45	L. 17,==
Donne	" 4,20	" 7,==	" 11,20	" 11,==

Uomini L. 7,45 L. 10,== L. 17,45 L. 17,==

Donne " 4,20 " 7,== " 11,20 " 11,==

LAVORI DI MIESTITURA, TREBBIAURA E LAVORI ANNESSI (età superiore ai 18 anni).

Uomini L. 9,05 L. 10,== L. 19,05 L. 19,==

Donne " 6,30 " 7,== " 13,30 " 13,==

LAVORI IN ACQUA ED EROGAZIONI ALLE VITI (età superiore ai 18 anni)

Uomini L. 8,55 L. 10,== L. 18,55 L. 19,==

Per gli uomini di età inferiore, si applicano i seguenti criteri:

- dai 14 ai 16 anni metà paga e metà carovita

- " 16 ai 18 anni tre quarti di paga e tre quarti di carovita

Per le donne di età inferiore:

- dai 14 ai 16 anni metà paga e metà carovita

- " 16 ai 18 anni tre quarti di paga e tre quarti di carovita

BRACCIANTI FISSI OBBLIGATI

L. 6,80 L. 10,== L. 16,80 L. 17,==

IMBOCCATORI E PRESSATORI

L. 10,28 L. 10,== L. 20,28 L. 20,==

V E R B A L E

Oggi 10 Giugno, nei locali del " Labor Supply Office" (Palazzo agricoltore), sono state presentate per la ratifica le sottosegnate tabelle d'indennità carovita stipulate ed approvate tra i rappresentanti della Camera del Lavoro e dei Commercialisti:

- a)- L. 80,== giornaliero per gli uomini di età superiore ai 18 anni appartenenti alle categorie impiegatizie;
- b)- " 80,== per gli uomini di età superiore ai 18 anni appartenenti alle categorie di subalterni ed operai.
- c)- " 50,== per il personale femminile di età superiore ai 18 anni senza distinzione di qualifica.
- d)- " 35,== per il personale di età dai 16 ai 18 anni senza distinzione di sesso e di qualifica e qualora non sia considerato capo famiglia, nel qual caso passerà alla categoria superiore; e
- e)- " 25,== per il personale di età inferiore ai 16 anni senza distinzione di sesso e di qualifica e qualora non sia considerato capo famiglia, nel qual caso passerà alla categoria superiore.

L'indennità in parola andrà in vigore dal 1° Giugno 1945.
Le cifre corrisposte nel periodo precedente al 1° Giugno 1945 non daranno luogo ad alcun conguaglio né attivo e passivo.

L'accordo ha validità per mesi due ed è tacitamente rinnovato, se non disdetto entro quindici giorni dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata.

L'indennità di carovita, deve essere corrisposta per gli appartenenti alle categorie impiegate sulla base di 25 giornate settimanali.

Detta indennità deve essere corrisposta anche in caso di assenza lavoratore per infortunio, malattie e ferie, mentre non sarà conteggiata annuale.

Letto, approvato e sottoscritto.

per l'UNIONE DEI COMMERCianti

Il Commissario

F.to Giuseppe Pumeili

per la CAMERA CONFERDERALE
DEL LAVORO

Il Commissario

F.to Ferruccio Telabrè

2055